

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CONTE CAVALLI

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Il ministro per gli affari esteri ritira uno schema di legge relativo alla tassa sui passaporti. = *Votazione a squittinio segreto ed approvazione degli schemi di legge: coltivazione del tabacco in Sicilia; assegnamento alimentare ai religiosi non provvisti di pensione.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per una convenzione colla società della ferrovia ligure.* = *Lettura di una proposta del deputato Serra L. e di altri per un'inchiesta parlamentare sulle condizioni della Sardegna.* = *Interpellanza del deputato Cancellieri intorno all'esecuzione delle leggi del 1866 e 1867 con cui furono soppresse le corporazioni religiose, e istanza di provvedimenti relativi a cose ecclesiastiche* — *Discorso del ministro di grazia e giustizia in risposta alle interpellanze, e riserva del ministro per l'interno* — *Proposta del deputato Macchi* — *Osservazioni del deputato Civinini* — *Dichiarazioni del ministro per le finanze* — *Istanze e osservazioni del deputato Mussi* — *Repliche dell'interpellante.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

MASSARI G., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI. — PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Per motivi di famiglia il deputato Alfieri chiede un congedo di giorni cinque; il deputato Acquaviva di trenta; il deputato Atenolfi di trenta; il deputato Visconti-Venosta di dieci; il deputato Morrelli Giovanni di sei; il deputato Protasi di venticinque; il deputato Tofano di quindici; il deputato Araldi di quindici; il deputato Silvani di quindici; il deputato Rasponi Achille di dodici.

Per affari d'ufficio il deputato Rossi Alessandro domanda un congedo di giorni otto.

Per motivi di salute il deputato Mantegazza chiede un congedo di giorni sei.

(Questi congedi sono accordati.)

PRESIDENTE. Do comunicazione alla Camera di una lettera stata inviata alla Presidenza dal ministro per gli affari esteri.

Essa è del tenore seguente:

« Il sottoscritto si pregia trasmettere all'onorevole signor presidente della Camera dei deputati un regio decreto col quale egli è autorizzato a ritirare il progetto di legge concernente l'estensione alle provincie venete ed a quella di Mantova delle tasse sui passaporti, sulle vidimazioni e sulle legalizzazioni, visto che le disposizioni in esso contenute vennero già inserite nella legge testè approvata dalla Camera sulle concessioni governative. »

L'ordine del giorno reca la votazione per squittinio segreto sopra i progetti di legge:

Coltivazione del tabacco in Sicilia; Assegnamento alimentare ai religiosi rimasti privi di pensione.

Si procederà all'appello nominale.

(Segue la votazione.)

Risultamento delle votazioni:

Sul progetto di legge: Coltivazione del tabacco in Sicilia.

Presenti e votanti	211
Maggioranza	106
Voti favorevoli	169
Voti contrari	42

(La Camera approva.)

Sul progetto di legge: Assegnamento alimentare ai religiosi rimasti privi della pensione.

Presenti e votanti	211
Maggioranza	106
Voti favorevoli	130
Voti contrari	81

(La Camera approva.)

Invito l'onorevole Rega a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

REGA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge, presentato dal ministro dei lavori pubblici, per l'approvazione di una nuova convenzione stipulata colla società costruttrice della ferrovia ligure. (V. Stampato n° 57-A).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Gli uffici I, II, III, IV, V, VI, VIII e IX, hanno ammesso alla lettura la proposta fatta dagli onorevoli Luigi Serra, Asproni, Garau e Serpi, di un'inchiesta parlamentare sulle condizioni dell'isola di Sardegna.

Se ne darà lettura:

MASSARI G., segretario. « La discussione d'ieri, sulla coltivazione del tabacco in Sicilia, ha luminosamente dimostrato che, se le Commissioni parlamentari d'inchiesta non sempre rispondono al fine per cui il Parlamento le decreta, quella per la Sicilia ha già recato, e recherà, non lievi benefizi alle di lei attuali condizioni.

« La Sardegna, al pari della Sicilia, merita d'essere conosciuta.

« E i sottoscritti, col chiedere oggi al Parlamento italiano la nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare che la studi sotto i rapporti morali, economici e finanziari, non tanto mirano al peculiare vantaggio di quell'isola troppo a lungo negletta, quanto a porre in avvertenza il Governo sulla utilità che può derivargli dal conoscerla.

« A rendere più accettabile alla Camera la domanda, i sottoscritti propongono che cotesta inchiesta venga affidata alla stessa Commissione riguardante il carcere cellulare di Sassari, col solo accrescerne il numero aggregandovi alcuni altri deputati. »

PRESIDENTE. Domando al deputato Serra Luigi, che è il primo sottoscritto alla proposta, quando intenda di svolgerla.

SERRA L. Sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Se non vi ha difficoltà, si potrebbe mettere all'ordine del giorno di domani.

SERRA L. Acconsento.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO CANCELLIERI SULL'ESECUZIONE DELLE LEGGI CHE SOPPRIMONO LE CORPORAZIONI RELIGIOSE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza del deputato Cancellieri intorno all'esecuzione delle leggi 1866, 1867 con cui si sopprimono le corporazioni religiose.

L'onorevole interpellante ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Signori, nel 4 febbraio ultimo discutevasi il bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, quando l'onorevole mio amico Macchi domandava spiegazioni sulle intenzioni del Governo riguardo alle corporazioni monastiche di Lombardia.

L'onorevole guardasigilli, come se si trattasse d'una quistione che per la prima volta si fosse annunziata, rispondeva essere quella una quistione molto seria, non potere lì per lì dare una risposta concreta, ma impegnarsi di studiarla per vedere quello che si sarebbe potuto fare non ostante il trattato di Zurigo.

Ricorderà la Camera che io non potei fermarmi a coteste dichiarazioni dell'onorevole signor ministro di grazia e giustizia, e sorsi per dichiarare che la quistione era già legislativamente risolta.

Il presidente della Camera, l'onorevole Lanza, m'interruppe e sostenne che le mie osservazioni contro alle cose dette dall'onorevole ministro uscivano fuori della quistione che era all'ordine del giorno. Impedito così di svolgere le mie idee, mi giovai del diritto d'interpellanza, ed in quel giorno medesimo presentai al banco della Presidenza un'interpellanza formale per domandare al signor ministro guardasigilli spiegazioni sull'esecuzione, o meglio sulla inesecuzione delle leggi per la soppressione dei corpi monastici e per l'asse ecclesiastico.

Fu quella veramente l'occasione, ma non l'oggetto essenziale dell'interpellanza, perchè questa doveva altronde essere fatta e non per quell'oggetto soltanto, ma per altri oggetti ancora di non minore rilievo.

L'interpellanza ha due scopi: l'uno di determinare l'indirizzo politico del Governo nei rapporti colla Chiesa; l'altro di eccitare il Governo a seguire sino all'ultima conseguenza i principii delle leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867.

Debbo dichiarare alla Camera che, quantunque l'interpellanza fosse annunziata con quelle parole generiche, pur tuttavia, invitato amichevolmente dall'onorevole guardasigilli a specificarne gli oggetti, non mi negai a manifestarglieli.

Siccome è mio uso far guerra ai ministri, non per voluttà di contraddirli, bensì per desiderio di ricondurli alla via de' sani principii, di buon animo poi condiscesi a postergare lo svolgimento della mia interpellanza, ed attesi dal 4 febbraio fino ad oggi, appunto per dare agio al guardasigilli di studiar meglio le diverse quistioni e trovarsi così nella condizione di fornire spiegazioni tali che possano confortare me e quanti altri in questa Camera propugnano meco i principii di libertà e di anticlericalismo che informano le leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867, di cui reclamo l'esecuzione.

Sono lieto frattanto di non vedere in questa Camera forti oppositori sul terreno della mia interpellanza; imperocchè deve dirsi, ad onore della Camera italiana, che dal 1860 in qua, per quante elezioni si fossero fatte, sono usciti sempre dall'urna in grandissima maggioranza e quasi in totalità i nomi di coloro i quali professano principii liberali ed avversi alla scuola o partito cattolico o clericale che si voglia denominare.

Diffatti abbiamo visto nella legge di soppressione dei corpi monastici non esservi stati che soli 43 voti negativi, e tutto il resto della Camera, senza distinzione di destra e di sinistra, fu concorde nell'approvare la legge. Così nella votazione dell'articolo 1° dell'altra legge sull'asse ecclesiastico furono 31 soltanto i voti negativi, e quei 31 voti erano l'espressione e

vera di quel partito il quale potrebbe solo essere discorde dalle idee che propugno.

Eccettuati costoro, non vedo su tutti i banchi altri che miei compagni nel sostenere e votare quelle leggi di cui reclamano l'osservanza e la piena esecuzione.

Non vi ha discordanza in questa Camera nel fine; avviene soltanto nei mezzi. Da una parte e dall'altra si vuol Roma capitale d'Italia. La differenza sta nei mezzi, in quanto vi possono essere di quelli i quali vogliono andare a Roma esclusivamente con mezzi morali, mentre altri vorrebbero in talune circostanze usare mezzi più efficaci ancora e di men lontano effetto.

Ma si conviene in questo, che non bisogna tralasciare giammai l'uso dei mezzi morali, e siamo tutti d'accordo nello ammettere che l'indirizzo della politica di qualunque Ministero italiano debba essere quello di usare costantemente i mezzi morali che possono affrettare od anche facilitare la soluzione della questione romana.

Questa digressione si riferisce più direttamente di quello che non sembri al soggetto principale della questione. E per fermo, quando noi abbiamo votate le leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867, abbiamo inteso usare dei mezzi morali, forse i più potenti, per lo scioglimento della questione romana. Chi vede in quelle leggi un disegno finanziario, ne calunnia il concetto. Quelle leggi furono essenzialmente ispirate al principio nazionale di combattere il potere temporale.

Sciogliendo i sodalizi religiosi che erano l'armata del papa-re, e destinando le temporalità della Chiesa in modo che non potesse disporre la Curia romana, si usarono i mezzi morali più efficaci per abbattere il dominio temporale dei papi. E mi compiaccio pensando come la grande maggioranza della Camera, ispirandosi a cotesti principii, più d'una volta abbia respinte quelle insidiose proposte che si mettevano avanti, quasi dicendo all'Italia: se hai sete di danaro, qui c'è il danaro, ma non toccare nè frati nè beni della Chiesa.

La grande maggioranza comprese che, non per vedute finanziarie, ma per più alti principii di politica bisognava sciogliere i sodalizi religiosi, e disammortizzare i beni della Chiesa; e senz'altro votò quelle leggi di cui oggi reclamano l'osservanza. Sono desse le vere macchine di guerra contro la Curia romana; e diffatti sino al 1864 vedeste il partito così detto cattolico scrivere sulla sua bandiera: *nè elettori, nè eletti*. Ma appena sotto il Ministero La Marmora fu annunziato un progetto di legge per la soppressione dei corpi monastici, e per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, allora quel programma *nè elettori, nè eletti* si convertì nel grido d'allarme; *all'urna! all'urna!* Andarono all'urna; ma l'urna rispose loro che la grande maggioranza degli Italiani respinge le idee dei clericali. Le urne invece mandarono alla Camera quella grande maggioranza

che votò la legge del 7 luglio 1866, e che poscia compì l'opera sua votando l'ultima legge del 15 agosto 1867.

Permettetemi, signori, una digressione su questo argomento. Era ministro, sotto La Marmora, il compianto barone Natoli, le cui idee anticlericali erano troppo note. Denunziò in questa occasione un fatto che fa veramente orrore. I preti non perdonano nemmeno agli estinti... La salma del barone Natoli non ha potuto avere sepoltura. Egli, ministro della pubblica istruzione, aveva combattuto il partito clericale; egli faceva parte di quel Ministero che propose la legge del 7 luglio 1866: ecco le ragioni per cui al barone Natoli, estinto, furono negati dall'arcivescovo di Messina gli onori funebri persino in una chiesa demaniale, e fu negata altresì la sepoltura. (*Sensazione*)

Dopo che fu votata la legge del 7 luglio 1866, siccome ancora restava la speranza di salvare le temporalità, la Chiesa non si mostrò irritata, e cominciò ad aprire trattative, donde la famosa missione Tonello ed i progetti Dumonceau e Langrand, che suonavano ritorno dei frati ed infeudamento dei beni ecclesiastici a servizio di Roma, senz'alcuna ingerenza dello Stato.

Ma dopo che fu pubblicata la legge del 15 agosto 1867, perduta ogni speranza

Come leon per fame ella ruggia.

La Chiesa allora scatenò i suoi fulmini, per altro innocui; allora pubblicò le sue censure contro gli autori, fautori ed esecutori di quelle leggi; allora ricorse all'atto disperato e non meno futile di revocare il diritto secolare della legazia apostolica della monarchia in Sicilia.

A taluno sembrerà strano che io mi diffonda in questi ricordi, ma è necessario che ne tocchi per dimostrare come, sovente in politica, il bene si conosce dal male che si arreca al nemico; ed in vero non puossi in politica saper meglio ciò che convenga farsi, se non quando si sarà studiato e conosciuto quello che maggiormente dispiaccia al nemico.

E siccome si è visto che, quando si toccarono le temporalità e i sodalizi, Roma depose ogni finzione di rassegnata prudenza, mise giù la maschera, e si pose in lotta aperta e disperata, ne siegue il bisogno e l'utile per noi di perseverare nei mezzi già sperimentati efficaci per ferire da lungi il temporale dominio. Perseveriamo costantemente e senza posa, se vogliamo davvero attuare la famosa formola d'andare a Roma coi mezzi morali.

Avvennero pertanto i fatti dell'ottobre, e le generose impazienze ebbero sanguinose repressioni per baionette straniere. Monterotondo fu seguito da Mentana. Vi ha chi, fermando l'occhio al proscenio, vede ferito e compresso il principio nazionale; ma vi ha chi, mirando in fondo della scena, vede a Mentana ucciso il potere temporale dei papi, e ferito gravemente lo stesso papato, quel papato che, al sacrificio incruento so-

stituiva l'ecatombe dei cristiani, ed all'ulivo la spada. (*Bene!*)

Però una crisi ebbe luogo dopo quegli avvenimenti, ed il Ministero Menabrea-Gualterio prese le redini del Governo. Cotal nuovo Ministero, non lo nascondo, fu accolto e giudicato dal paese come un Gabinetto reazionario. Da ciò lo sconforto nella parte liberale, da ciò la speranza nella parte retriva. Così dicendo nulla aggiungo a ciò che vi è noto altronde. Voi tutti conoscete quei tridui famosi che, ordinati da Roma, insultavano la nazione glorificando Mentana. Voi tutti conoscete le rappresaglie cui diedero luogo quelle provocazioni, sino a che l'onorevole ministro dell'interno, interessato da questa Camera, non proibì la riproduzione di quelle orgie pretesche.

Non mancarono in quel tempo, come tuttavia non mancano, le voci di ritorno dei frati nei chiostri, di restituzione dei beni alla Chiesa e di reazione su tutta la linea.

Al Governo si attribuiscono intendimenti non liberali, e qualche indizio che ciò accrediti, per disavventura, non manca. In questo senso pare a me di cattivo indizio quella serie di decreti che si sono succeduti per la creazione di nuovo ordine cavalleresco, per regolamento degli Ordini preesistenti, per modello e l'uso delle livree di corte, per determinare le preendenze e per attribuire le eccellenze.

Cotali decreti non sono stoffa pei tempi nostri, e muovono da vedute opposte ai principii di democrazia che prevalgono nel Parlamento. Tali decreti male si acconciano ad una monarchia democratica, come fortunatamente è la nostra.

Di fronte alle voci ed agli indizi scoraggianti, mi conforto alquanto nel vedere al Ministero di giustizia l'onorevole De Filippo, i cui antecedenti nulla darebbero a temere, nulla a sospettare nel senso che volesse favorire la parte clericale.

Dirò lo stesso dell'onorevole Cadorna, il quale precisamente fu il relatore ed il sostenitore, in Senato, della legge 15 agosto 1867.

Però non devo nascondere il timore che ho per quella specie di trasformazioni, le quali, senza sapere come e perchè, tuttavia si osservano quando dai banchi dei deputati o dei senatori si passa a sedere in quelli del Ministero. Sarà una fatalità, ma è certo che l'atmosfera la quale si aggira nei Ministeri fa cambiare d'indirizzo e di principii lungamente sostenuti e coltivati ad individui rispettabilissimi.

Così, per dirne uno fra tanti, l'onorevole Ricasoli nel 1864, come deputato e presidente della Commissione per la legge sull'asse ecclesiastico, si manifestò di principii tutt'altro che clericali, e mise fuori un progetto d'idee molto larghe. Lo stesso Ricasoli poi, nella qualità di presidente dei ministri, nelle trattative Tonello e nel progetto Langrand-Dumonceau, si manifestò con

tendenze e principii diametralmente opposti a quelli già propugnati.

Tutto ciò farebbe sospettare che l'uomo in quel banco non conserva, o forse non può conservare quelle idee personali che ha sostenuto come deputato o come senatore. E per questo, o signori, piuttosto che giudicare i ministri sui loro antecedenti personali, conviene giudicarli sugli atti del Ministero.

Come dissi in principio, nel muovere questa interpellanza intendo eccitare il Ministero a spiegare apertamente le sue intenzioni riguardo all'indirizzo politico. E questo tanto più riesce necessario, in quanto che da un membro rispettabile del Gabinetto s'intese, non è molto, una frase che destò molta suscettibilità in questa Camera. Fu detto dal ministro della pubblica istruzione: *esser giunto, più che giunto il momento in cui fosse assolutamente necessario fare una politica d'ordine e di resistenza.*

E queste parole, profferite nel 27 aprile, avevano una trista coincidenza; perocchè, appunto nel 24 dello stesso mese, il presidente del Consiglio dei ministri in Ispagna, Gonzales Bravo...

Alcune voci a destra. Oh! oh!

CANCELLIERI... si presentava alle Camere annunciando il suo programma colle seguenti parole: « Il Gabinetto rappresentò in passato un *Governo di resistenza* contro qualunque conato di rivoluzione: esso continuerà a rappresentarlo ancora. »

Sarà stato effetto del caso, se volete, ma non fece buona impressione la parola *resistenza*, importata dalla Spagna in Italia per bocca dell'onorevole Broglio, i cui precedenti personali sarebbero una garanzia per non credere che possa avere quelle tendenze che esito tuttavia ad attribuirgli.

È necessario adunque che il Ministero dia spiegazioni per calmare le apprensioni, che sorgono dal senso di quelle frasi, e molto più dalla coincidenza di essersi ripetute nel Parlamento italiano tre giorni dopo che furono profferite nelle Camere spagnuole, ove si sa per prova cosa significhi *Governo di ordine e di resistenza.*

Ciò detto passerò a svolgere la seconda parte della interpellanza, e dimostrerò come non siasi data completa esecuzione alle leggi sulla soppressione dei corpi monastici e sull'asse ecclesiastico.

Prima di tutto domanderò perchè le corporazioni della Lombardia si lasciano sussistere. La legge del 1866 sopprime indistintamente tutte le corporazioni religiose nel regno. Intanto è lagrimevole vedere che nella Lombardia la legge non ha avuto sinora esecuzione di sorta. I monaci sono lì nei chiostri, sono padroni dei beni fino al giorno d'oggi, si fanno quivi nuove professioni monastiche. Ma la Lombardia è in Italia o fuori d'Italia? La legge del 7 luglio ha forse fatto eccezioni per quelle provincie? Domando perciò

che l'onorevole guardasigilli venga a squarciare il velo che ricopre l'infrazione della legge.

Noi dobbiamo essere conservatori nel senso di rispettare e fare eseguire le leggi. Quando una legge è difettosa, se ne propone la modificazione; ma, finchè dessa è in vigore, non è lecito al potere esecutivo trasandarne l'esecuzione. Quando si votò la legge del 7 luglio 1866 la Camera non consentì farsi eccezione per i religiosi della Lombardia, ed ai Ministeri che si succedettero correva l'obbligo di dar piena esecuzione a quella legge, e cacciar via le suore ed i frati da quei conventi, come si fece in tutto il resto d'Italia.

Ben conosco il pretesto che vuoi trovare nel trattato di Zurigo. E dico *pretesto*, perchè obbiezione seria in quel senso non può farsi; anzi mi lusingo che gli studi fatti dall'onorevole guardasigilli su questa materia lo avranno abbastanza convinto che il trattato di Zurigo non ha che fare colle nostre leggi del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

Nella fiducia che tali debbano essere le spiegazioni del ministro riguardo alle corporazioni religiose di Lombardia, passo a domandare perchè le sorelle di carità esistano ancora nei chiostri con tutti i loro beni e come se la legge di soppressione non fosse stata pubblicata per esse.

È tollerabile, signori, che, quando si fa una legge generale per tutte le corporazioni, si debba assistere poi allo strano spettacolo di corporazioni, le quali, perchè hanno il loro superiore in Parigi, si sottraggono all'esecuzione delle leggi in Italia? Che le leggi nostre non debbano avere esecuzione per raccomandazioni venute dall'estero; ah questo non si può, non si deve soffrire!

Queste sorelle, o figlie di carità, sono arrivate al punto di presentarsi ai Consigli provinciali per domandar sussidi, dopo avere ottenuto dai Consigli comunali nuove assegnazioni di conventi. E quando i prefetti non vietano quegli atti che sono una flagrante violazione delle leggi, è d'uopo inferirne, in disprezzo della legge, a riconoscere quelle suore come ente che possa legittimamente contrattare ed acquistare.

Ho in mano una lettera di una superiora delle figlie di carità, la quale rivolgevasi a me, presidente del Consiglio provinciale di Siracusa, domandando un sussidio per completare un istituto che si voleva formare per iniziativa del Consiglio comunale di Siracusa, il quale a tal fine aveva assegnato a quella corporazione un sussidio in denaro ed inoltre il fabbricato dell'ex-monastero di *Araceli*, pervenuto al municipio per cessione del fondo pel culto.

La lettera è qui, e posso deporla perchè diretta a me; dichiaro sì non averla comunicata al Consiglio, perchè non poteva riconoscere la rappresentanza di un ente che la legge aveva soppresso. La lettera è del

17 gennaio 1868, firmata *Suor Maria Cétetan, superiora delle figlie di carità*.

Andiamo avanti: cosa fanno a Montecassino i padri reverendi se vi è una legge che ne li vuole espulsi?

Un cittadino cassinese mi scrisse invitandomi, come autore dell'interpellanza, a domandare al signor ministro perchè restino tuttavia *cum honoribus sine oneribus* i frati a Montecassino, come se la legge non fosse stata mai pubblicata. Ne domandai tantosto al signor ministro il quale dichiarommi nulla saperne; però suppongo che avrà preso largo conto di questo affare, e quindi sarà in caso di rispondermi adesso.

Lo stesso potrei dire per i barnabiti di Bologna, dei quali parlai ugualmente all'onorevole ministro. Nel convento di San Luigi, i barnabiti di Bologna restano in possesso dei loro beni e del chiostro, come se la legge non fosse stata mai pubblicata per essi. Di ciò il ministro nulla sapeva.

Poi frati di Fara Sabina lasciai ugualmente gli appunti al signor ministro, che nulla sapevano.

In quel comune di 2500 abitanti vi sono due conventi di monache, ove si ricevono ancora educande e monachelle a noviziato. Lì si tengono nel convento dei zoccolanti tre o quattro reverendi padri che pietosamente se la intendono colla vicina Roma. Lì finalmente mi si assicura esserci i benedettini in possesso dei beni loro e del chiostro. E tengo in mano una lettera di persona che, affermando le cose anzidette, mi autorizza a renderla di pubblica ragione.

A Napoli il monastero dei Cinesi si è voluto esentare dalle leggi di soppressione. Dichiaro non averne precedentemente parlato col signor ministro, ma credo che deve saperne qualche cosa, perchè ha dato luogo a molte dicerie. Dichiaro ugualmente non avergli detto nemmeno che a Mondovì e a Moncalieri ci sono i barnabiti in possesso di chiostro e rendite, come a Fossano i somaschi, a Carcare gli scolopii, e che a Vercelli si prese possesso di una possessione del vescovo, al quale fu poi restituita.

Percorriamo ora Firenze e vediamo se dentro a questa città vi siano monaci. Ma io ne vedo tutti i giorni; ne ho visti a Santa Croce, ne vedo in via Martelli, ne vedo a centinaia dappertutto. In via Martelli gli scolopii, per via indiretta è vero, hanno un convento a loro disposizione; il municipio tien loro bordone; come corporazione ricevono assegnamenti per la direzione di un istituto educativo; conservano a loro disposizione delle ville, che si sono comperate per interposte persone, ma che in realtà essi nuovamente posseggono.

E se andiamo più avanti, non saprei se tuttora esistono a Monte alle Croci quei frati, presso i quali furono rinvenute, come dicesi, grosse somme di provenienza ignota.

A Montui ci sono i cappuccini, a Fiesole i riformati. Se andate negli ospedali di questa città, voi trovate

ancora i cappuccini come prima. E per dirvi che cosa facciano i cappuccini negli ospedali di Firenze, non dovrei che leggervi le parole di un giornale niente sospetto di essere contrario al Governo. È la *Gazzetta del popolo* di Firenze, la quale vi narra fatti che a me piace ripetere ad onore di chi li tollera.

Il primo fatto è il seguente:

« Un vecchio ebreo, giunto agli estremi della vita, domanda un rabbino per provvedere alle sue faccende; ma un cappuccino che lo adocchiava da qualche tempo lo agguantò, e si accinse ad esortarlo perchè abbracciasse la religione cattolica. Rifiutò l'onesto israelita, ed il sacerdote cattolico, irritandosi del rifiuto, incominciò ad inveirlo ed a gridare verso gli ammalati prossimi, che quell'uomo era perduto, che sarebbe sceso indubitatamente all'inferno. L'ebreo sopraffatto dalle immeritate ingiurie e dall'eccesso di dolore, poco dopo morì. »

Fra gli altri fatti di questa natura, vi è quello dei più duri ed inumani trattamenti usati verso un giovane ferito a Mentana, che fu trovato allo spedale e fu comunicato.

Questi sono fatti che avvengono a Firenze; e l'onorevole ministro dell'interno dovrebbe saperli e averli repressi.

Ma non c'è da farne meraviglia: finchè stanno suore e frati negli ospedali e nelle scuole, questi fatti si ripeteranno a migliaia ogni giorno.

COMIN. È vero.

CANCELLIERI. Passiamo ad altro. In qualunque parte delle provincie continentali voi trovate monaci mendicanti che vanno alla questua; è la cosa più strana del mondo! Sino a che, per difesa di non so qual principio di libertà, si voglia sostenere che possano continuare a vestire l'abito monastico, è cosa da potersi discutere; ma tollerare che vadano questuando in contravvenzione alla legge di pubblica sicurezza, questo è poi troppo! Il Parlamento ha dato loro una pensione, ed essi avendo avuto un corrispettivo, al quale forse non avrebbero potuto avere diritto, non c'è più ragione perchè debbano esercitare quella mendicizia, che si ebbe in mira di vietare colla legge di soppressione.

Ma, si dirà, come volete che il ministro risponda di questi fatti, che potrà ignorare? In verità non saprei persuadermi come il solo Governo possa ignorare quello che nessuno ignora. Non v'ha persona, la quale per le vie degli abitati e per le campagne non incontri e suore e frati che vanno intorno quotidianamente a domandare l'elemosina.

Ma che direbbero gli onorevoli colleghi quando io affermassi, come affermo senza esitanza, che tale questua illecita si fa col permesso del Governo e colla patente rilasciata dalle autorità politiche?

Sento il bisogno di leggere a questo proposito l'articolo 67 della legge di pubblica sicurezza perchè non

sia dimenticato e metta in maggiore evidenza lo abuso che riprovo:

« Nei comuni nei quali non è stabilito un ricovero di mendicizia, o nei quali vi sia insufficiente, gli individui che non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro, riceveranno dall'autorità municipale un certificato di indigenza e di inabilità al lavoro, il quale certificato, allorchè riporti il visto dell'autorità politica del circondario, varrà per l'indigente come permesso di mendicare nel territorio del circondario stesso.

« Dove già sono stabiliti ricoveri per i poveri di uno o più comuni d'un circondario, il mendicante non potrà in essi questuare.

« In ogni altro caso la questua è proibita. »

Domando adesso alla coscienza de' miei colleghi se consentano che sia in facoltà dei prefetti, sottoprefetti o questori di rilasciare patenti di questua ai membri delle corporazioni soppresse, che si ebbero già una pensione, e sono d'altronde capaci al lavoro.

Se poi si volessero più specificate indicazioni, potrei affermare che nelle provincie di Arezzo e di Firenze sono autorizzati alla questua i frati trinitari, riformati, osservanti, cappuccini e teresiani, e le suore stigmatine, carmelitane, di Palazzolo di Romagna e convertite.

Ma quel che dico per tali provincie vale per tutte le altre del continente, ove, senza eccezione, si tollera o si autorizza dalle autorità politiche lo scandaloso traffico della questua agli ex-religiosi mendicanti dell'uno e dell'altro sesso. (*Movimento*)

Se altra ragione non vi fosse per impedire cotale abuso, vi sarebbe anzitutto la ragione politica. Avvertite, o signori, che, autorizzando la questua, voi medesimi darestes a' malcontenti frati il mezzo di rendere odiosa presso le popolazioni quella legge che li ha fatto uscire dai chiostri.

La gente volgare ignora che cotesti signori ricevono una pensione dallo Stato, e vedesi intanto presentare ogni giorno un religioso in abito affettatamente lacero, che stende la mano e dice: « Ecco dove ci ha condotto il bel regno d'Italia! Siamo costretti andare in giro per picciolare un tozzo di pane! » Credete voi che quella vista e quelle parole non commuovano la plebe, e più di ogni altro le devotelle, ad odio contro il nostro ordinamento politico? Eppure gli agenti stessi del Governo sono quelli che apprestano il mezzo di provocare la mal intesa pietà della popolazione verso i frati ed il discredito e l'odio ingiusto contro le nostre leggi!

Passiamo ad altro argomento, sul quale anticipatamente richiamai l'attenzione del signor ministro.

Non pare vero, o signori, ma è pure un fatto che in pieno secolo XIX, e nell'anno di grazia 1868, in certe provincie italiane si fa mercato governativo d'indulgenze! (*Movimenti di sorpresa*)

A molti delle provincie continentali sembrerà che io fantastichi, ovvero che parli di cose le quali rimontino ai secoli che furono! Eppure, o signori, io parlo di realtà e di attualità.

Nella Sicilia, *privilegiata per la libera coltura del tabacco*, si ha pure il privilegio delle indulgenze illimitate per le bolle della Crociata e per quelle di Terra Santa. (*Movimenti*)

Qui, o signori, mi permetterete che faccia un poco d'istruzione; poichè molti di voi, anzi quasi tutti, non avete probabilmente un'idea di ciò che siano coteste bolle di Crociata e di Terra Santa, che si vendono in Sicilia a suono di campana e con prediche nelle piazze. (*Movimento*) Sono di varie specie le bolle così dette *della Crociata*, che furono concesse dai papi dei tempi che furono ai re di Sicilia, e che si pubblicano per mezzo dell'arcivescovo di Palermo.

Ogni anno se ne rinnova la pubblicazione. L'unico atto di progresso fatto dal Governo italiano, nel 1867 o nel 1868, non so bene, è stato quello di essersi accorto finalmente che nelle bolle di fabbrica governativa si negava l'esistenza del regno d'Italia, poichè sino al 1866 il Governo faceva vendere per conto proprio nella Sicilia le bolle della crociata, colla dichiarazione che avevano effetto soltanto nel regno di Sicilia e sue isole adiacenti. (*Ilarità*)

Questo anacronismo finalmente, dopo sette anni, colpì gli occhi del Ministero. Non so qual ministro se ne sia accorto, ma finalmente vedo che nella pubblicazione del 1868 si è modificata la locuzione, ed al *Regno di Sicilia*, si sostituirono le parole: *Isola di Sicilia*. Questo almeno è un progresso!

Le bolle in parola sono regolate poi col sistema della proporzionalità; ed hanno molta analogia colla nostra legge delle concessioni governative. (*Ilarità*)

Infatti, per ogni bolla di vivi, di defunti e di composizione è prescritto riscuotersi tari 2, grana 12, pari a lire 1 11.

« Per ogni bolla di principi, duchi, marchesi, conti, baroni ed altre persone di titolo e delle loro mogli, tt. 10 10, pari a lire 4 46.

« Per ogni bolla di laticini, di patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi ed abati, tt. 31 10, pari a lire 13 38.

« Per ogni bolla di laticini, di prelati, di dignità e canonici di chiese cattedrali e di collegiate, tt. 10 10, pari a lire 4 46.

« Per ogni bolla di laticini di beneficiati che hanno rendita non minore di onze 100, pari a lire 1275, tt. 7 17, pari a lire 3 34.

« Per ogni bolla di laticini di coloro che hanno benefizi o cappellanie o pensioni o rendite la di cui entrata non è minore di onze sessantasei e tt. 20, pari a lire 849, tt. 5 5, pari a lire 2 21.

« Per ogni bolla di laticini per li sacerdoti e

per li astretti da voti solenni, tt. 2 12, pari a lire 1 11. »

La superiore tariffa è molto modica se si tien conto che al vantaggio di mangiar carne e laticini si aggiunge quello immensurabile d'ottenere senz'altro l'indulgenza plenaria e remissione di tutti i peccati confessati e non confessati, e persino l'assoluzione d'ogni censura di scomunica maggiore o minore, sospensione o interdetto *a jure vel ab homine*. E questa sì che potrebbe giovare a noi deputati. (*Ilarità*)

Nè si manca di accompagnare lo spaccio di cotali bolle da pompe e formalità, e precauzioni perchè fruttino bene. Leggo in proposito gli articoli 2, 3, 11, 12, 15 e 16 dell'editto pubblicato il 9 febbraio 1868:

« 2. I rappresentanti dei municipi restano incaricati di tutti gli atti che per lo passato sono stati agli stessi affidati giusta le discipline dell'amministrazione in vigore.

« 3. I distributori di ogni luogo, i procommissari e parrochi cureranno di fare nella domenica di settuagesima la pubblicazione della santa bolla. A questo effetto, dovrà in detto giorno della pubblicazione trovarsi nella madrice chiesa uno stallo per il procommissario, all'arrivo del quale in chiesa l'arciprete o altro sacerdote addetto alla cura della stessa, unito al clero, gli presenterà l'aspersorio, e il procommissario distribuirà l'acqua benedetta a coloro che l'accompagnano, ed allora darassi l'ordine, dopo i convenevoli concerti, d'incominciare la processione, qualora questa possa aver luogo.

« Nella messa solenne poi il sacerdote che dovrà dare l'incenso e la pace al procommissario ed al suo seguito, dovrà, all'ordine dell'arciprete o di chi ne fa le veci, essere vestito di cappa. I componenti il municipio di ogni rispettivo comune saranno invitati d'intervenire a cotesta funzione. Indi i predicatori delle madrici chiese debbono nei primi giorni della quaresima fare una predica sulle indulgenze, facoltà, privilegi della bolla, e in tali giorni non sarà lecito predicare in altre chiese.

« Il procommissario, se voglia andare giorni prima della settuagesima nella chiesa anzidetta, per far collocare e disporre la sua sedia o stallo come sopra, non gli potrà essere impedito. Insomma tutto dovrà eseguirsi giusta gli ordini in varie volte emanati.

« 11. I distributori e il municipio devono in solido fare cautela, giusta la forma del foglio in istampa da noi rimesso, del numero delle bolle distintamente di vivi e di morti, ecc., che loro consegnerà il procuratore.

« 12. I distributori devono insinuare con zelo, pietà e fervore il desiderio della santa bolla e sue indulgenze, e nei giorni di festa devono situarsi con un tavolino nella madrice chiesa, parrocchie o altre chiese più frequentate vicino la porta maggiore, invitando i fedeli a prendersi la bolla suddetta.

« 15. Il procommissario ed, in suo difetto, l'arciprete e distributore curino che il procuratore al suo arrivo metta nella madrice chiesa, ove è solito, la cassa della limosina di composizione e commutazione di voti, ed altre facoltà di detta bolla.

« La cassa suddetta dev'essere di una grandezza che sia visibile, vi si scriva nel frontispizio, in caratteri grandi, *Cassa di male ablati*, e si ponga in un luogo di detta chiesa che non sia nè molto recondito, nè molto visibile, acciocchè possa vederla ogni fedele.

« 16. Vogliamo finalmente ed ordiniamo che i nostri procommissari, i quali adempiranno al proprio dovere e che vigileranno alla retta e puntuale esecuzione di questo nostro editto, siano da tutti rispettati ed ubbiditi, concedendo loro, per le cose della santissima crociata, *tutte le preminenze e privilegi che hanno goduto pel passato.* »

I distributori hanno il tanto per cento; ma dubito che del prodotto delle bolle, passando per certe mani, non ne resti una gran parte per istrada. La storia c'insegna che in un certo concilio di Lione, sotto Innocenzo IV, nel 1224, si osò mettere in dubbio la fede de' preti in presenza del medesimo papa.

Destò forte opposizione in quel concilio la clausola, secondo la quale i sussidi per la crociata si sarebbero dovuti raccogliere *per mezzo di coloro che fossero a ciò destinati per apostolica disposizione.* Matteo Parisiense, nel riferire cotesto aneddoto, osserva che spesso e in molti modi si dovevano i fedeli della Chiesa essere stati defraudati dalla curia romana del danaro contribuito pei sussidi di Terra Santa.

Ora, se trattandosi di collettori nominati per apostolica disposizione ci fu da sospettare, ci è sempre da dubitare, con più ragione, per quelli di nomina meno cospicua. Sia detto questo per incidenza, poichè sarebbe estraneo alle mie vedute il trattare sotto le vedute di utile finanziario una questione che sta invece nel sapere, se il Governo debba farsi protettore e sollecitatore di pregiudizi, e se debba all'uopo tenere bottega d'indulgenze.

Come avete inteso accennare, oltre alle bolle per mangiare carni e latticini, per commutazione di voti, e per altri benefizi che la Chiesa providamente concede a chi li compra, avvene una speciale, che è veramente edificante ed è la bolla di composizione. (*Segni d'attenzione*) Per l'esecuzione della stessa avete inteso che si deve tenere in ogni matrice chiesa una cassetta così detta del *male ablati*, dove si deposita quel tanto di tassa graduale che si abilita a pagare per iscontare il debito per la restituzione dei furti, degli scrocchi e di ogni altra illecita approvazione.

Adesso dovrete avere la pazienza di sentir leggere cotesta bolla di composizione, per apprezzarne viemmeglio il significato a maggior gloria ed onore di chi ne permette, anzi ne comanda l'uso.

« *Bolla di composizione per coloro che dovranno restituire i beni di padroni incerti, concessa dalla Santità del N. S. P. Pio IX Sommo Pontefice per l'anno 1868.*

« Il regno de' Cieli non è fatto pe' ladri, e ladro è chi ritiene la roba non sua, nè può sperare perdonanza al suo peccato se non restituisce la cosa furata al suo padrone.

« Però può darsi bene, che si conosca, che quella roba, quel danaro, nostro non sia, e pure per quanta diligenza vi si metta, si resta nell'ignoranza del creditore.

« In questo plaudendo il Santo Padre, alla vostra buona volontà di farne la restituzione dovuta, purchè non abbiate peccato in confidenza di questa Santa Bolla, vi abilita a profittarne, mercè la erogazione della tenue elemosina prescritta da Noi D. Giovan Battista Naselli e Montaperto arcivescovo, commissario generale apostolico della santissima Crociata, esclusivamente da impiegarsi a gloria di Dio, in opere di temporali ed eterne misericordie.

« Data in Palermo, il 14 novembre 1867.

« E noi sopradetto commissario generale apostolico della SS. Crociata per l'autorità concessaci dalla Santità Sua per tassare, moderare, arbitrare e comporre i debiti dei quali il proprio e legittimo padrone, fatta la dovuta diligenza, non consta, e per applicare quello che nelle composizioni le quali colla nostra autorità si facessero e procedessero, attenta la intenzione della santa sede apostolica indirizzata al rimedio ed alla salute delle coscienze, dichiariamo che qualsivoglia persona la quale, pigliando questa santa bolla, desse tarì due, grana dodici e piccoli tre, che saranno erogati in usi pii, sia che riguardino la religione, sia il culto divino, sia la cristiana pietà, rimane libera e perdonata *in foro conscientiae tantum* di tutto il restante che dovesse ai padroni incerti sino alla somma di tarì settantasette e grana quattro, che sono scudi sei, tarì cinque e grana quattro, per ogni bolla che piglierà, e non sia necessario fare altra restituzione, anzi lo tenga e lo posseda in buona fede, facendolo come cosa sua propria e giustamente guadagnata ed acquistata; e se la somma e quantità da comporsi ascendesse a maggior quantità dei suddetti tarì settantasette e grana 4, cioè di scudi 6, 5, 4, in virtù della stessa autorità a noi per questo fine concessa, dichiariamo che, quante volte pigliasse questa santa bolla e desse l'elemosina dei suddetti tarì due, grana dodici e piccoli tre, tante volte sia composto a ragione di tarì settantasette e grana quattro, sino alla somma e quantità di tarì tremilaottocento sessanta, che sono scudi trecento ventuno e tarì otto, di tarì dodici l'uno e non più; perchè, eccedendo così fatta somma, deve venire o mandare avanti di noi ad effetto che, con-

forme alla relazione che ci sarà fatta, provvedesimo in particolare con una congrua e corrispondente composizione; colla condizione però che questi debitori non siansi usurpati beni altrui sotto la speranza e fiducia della facilità di potersi comporre; poichè in questo caso non gioverà ad essi loro questa composizione. E perchè voi deste tari due, grana dodici e piccoli tre, ch'è la somma da noi tassata, arbitrata e moderata in virtù della suddetta autorità e facilità apostolica a questo fine concessaci, siete libero ed assoluto delle restituzioni incerte che dovrete fare fino alla quantità dei suddetti tari settantasette e grana quattro, i quali tari 2, 12, 3, procedenti dall'accennata elemosina, applichiamo conforme alla bolla di S. Santità all'anzidette spese; e precisamente comandiamo che riceviate questa bolla e scriviate in essa il vostro nome, altrimenti non goderete della composizione che, in virtù della medesima, vi si concede: qual bolla comandiamo che si dia stampata e firmata col nostro nome e sigillata col nostro suggello.

« Condizioni sotto le quali può aver luogo la composizione:

« 1° Che i padroni siano incerti, o che fatta la debita diligenza non siansi potuti rinvenire;

« 2° Che non si sia danneggiato il prossimo nella confidenza della composizione.

« I casi, ne quali ha luogo la composizione, ed in cui in virtù di questa Bolla si possono comporre quelli che la piglieranno e daranno la suddetta elemosina sono i seguenti:

« Primieramente si può comporre per il mal guadagnato, avuto, preso ed acquistato per guadagno illecito, ed usure, ed in qualsivoglia altra maniera, non constando dei padroni a quali fare si dovrebbe la legittima restituzione, con precedere la dovuta diligenza;

« 2° Di più, si può comporre sopra i frutti dei benefizi e rendite ecclesiastiche mal perceute ed avute per difetto di non aver recitato le ore canoniche, eccettuati i benefizi con cura di anime e quelli che hanno l'obbligo della personale residenza, con che oltre li tt. 2, 12, 3 che devono darsi di elemosina per la composizione dei suddetti tari settantasette, e grana quattro, abbia ancora a dare colui che così si componesse, altri tari due, grana dodici e piccoli tre dei frutti del suo benefizio per la fabbrica di quella chiesa, dove un tal benefizio fosse eretto;

3° Di più, si può comporre sopra i legati fatti prima d'ora, o che si facessero in tempo della predicazione della presente Bolla, i di cui legatari non si trovarono, dopo la dovuta diligenza;

4° Di più, se alcun giudice ordinario, o delegato, o assessore avesse ricevuto alcun denaro, o altra cosa, per pronunciare una iniqua sentenza, o per dilatare la causa in detrimento della parte o per fare alcun

aggravio, o altra cosa, che non dovessero; in tal caso si possono, e devono comporre di quello che in tal modo avessero ricevuto, restando però ferma la obbligazione d'indennizzare la parte, a cui si fece l'aggravio;

« 5° Di più, se alcun avvocato avesse ricevuto qualche somma per difendere una causa ingiusta, ciò sapendo il suo cliente, si può comporre per il ricevuto guadagno, restandogli sempre il carico di soddisfare la parte dannificata;

« 6° Di più, se alcun testimonio per deporre il falso, o alcun fiscale o accusatore per accusare altrui falsamente, o tralasciando di accusarlo quando era obbligato, ricevesse qualche danaro, di questo si potrà comporre, ma con soddisfare la parte pregiudicata;

7° Di più, gli ufficiali, scrivani e segretari, che per fare qualche cosa ingiustamente nell'ufficio loro, ricevessero danaro, sopra questo potranno comporsi; però devono soddisfare le persone alle quali han fatto il pregiudizio;

« 8° Di più, possono comporsi tutt' i giudici secolari ed ecclesiastici in cause temporali, *i quali per amministrare alle parti la giustizia che dovevano, conforme alla loro obbligazione, non ostante ciò han ricevuto danaro o altro;*

« 9° Di più, si possono comporre gli scrivani, notari, segretari e gli ufficiali di giustizia, che avessero ricevuto dritti esorbitanti contro le leggi ed ordinanze loro prescritte, non sapendo le persone alle quali si debbono restituire;

« 10. Di più, se alcuno ingiustamente o indebitamente operando, affinchè non si amministrasse la giustizia o perchè si desse la libertà ad un arrestato per delitti, avesse ricevuto danari o altro, si può comporre di quella somma che prese, ma ha da risarcire il danno alla parte, se glien'è risultato;

« 11. Di più, si possono comporre di tutto quello che per giochi fossero obbligati restituire a' poveri; però se vi fossero intervenuti inganni o frodi, o avessero guadagnato a persone, che non potrebbero alienare quello che perdettero, non si possono comporre; e sapendo a cāi lo guadagnarono, sono obbligati a restituirglielo; ma non sapendolo, possono comporsi come sopra;

« 12. Di più, se qualcheduno fingesi più di quel che non è, o fa altra simile cosa, si può come sopra comporre di quello, che per tal cagione avesse ricevuto; e colui il quale chiede la elemosina, fingendo d'essere povero senza esserlo, si può comporre di quello, che perciò avesse ricevuto, non sapendo nè in questo, nè nel suddetto caso a chi si debba restituire;

« 13. Di più, sopra tutte le cose ritrovate, fatta prima la dovuta diligenza, non ritrovandosi il padrone, si può comporre;

« 14. Di più, colui che ha una o molte cose in suo potere di persone che non sa dove siano per restituir-

glie, essendosi per ciò fatta la dovuta diligenza, si può comporre sovra la somma dell'importo delle cose suddette;

« Di più, si può comporre de' danni fatti nell'andar a caccia, o coll'armento, o in altra maniera, così nei pascoli e nelle vigne, o in qualsivogliano altri beni, non sapendo a chi sia stato fatto il danno;

« 16. Di più, se qualcheduno avesse venduto vino temperato per puro, o misurato con falsa misura, o venduto le cose con minor peso, o venduto una cosa per un'altra, o mescolato, o mal pesato, o mal misurato, non sapendo a chi restituire, si può comporre;

« 17. Di più, generalmente si può comporre sopra qualunque genere d'azienda illecita, o malamente avuta, mal guadagnata ed acquistata, così per usura, o ingiusto premio, come in qualsivoglia altra maniera, o traffico, o ufficio, non sapendo il padrone a cui legittimamente possa restituirsi, ma colla condizione, che non abbia fatto questi guadagni colla fiducia di quietare il rimorso della sua coscienza con questa Bolla di composizione, perchè in tal caso deve restituire tutto alla S. Crociata, onde erogarsi per le suddette opere pie;

« 18. Di più, Noi suddetto commissario generale dichiariamo, ordiniamo ed espressamente comandiamo sotto pena di scomunica maggiore, *latae sententiae*, che niun commissario, predicatore od ufficiale della Santa Crociata s'intrometta a fare, nè faccia alcuna composizione di qualsivoglia forma che sia; giacchè qualunque persona che avesse necessità di esser composta sopra qualche quantità maggiore della contenuta in questa Bolla, debba venire innanzi a noi, e la composizione, che in altra maniera si farebbe sarà nulla e di niun effetto nei casi che qui particolarmente sono espressi. E poichè la facoltà e commissione data e concessa a noi dalla Santa Sede è generale, e comprende molte altre cose, sopra le quali può cadere la suddetta composizione, rimettiamo all'arbitrio dei confessori, perchè eglino come medici spirituali dicano e dichiarino ai loro penitenti, oltre i casi qui registrati, tutto ciò che in virtù di questa Bolla ed apostolica facoltà si ottiene, per discarico e per quiete delle loro anime e coscienze. »

Questa lettura vi avrà edificati certamente, vedendo quanto sia fortunata la condizione della Sicilia, dove si può rubare e ritenere il furto, pagando il 2 per 70 del valore illecitamente acquistato.

Sin qui delle bolle di Crociata; ma la storia delle bolle è lunga. Ci sono eziandio quelle dette di *Terra Santa* che sono le *figliolanze*, così chiamate, o patenti di affiliazione, e ne tengo qui una copia per far conoscere di che si tratta.

Vi si osserva prima di tutto una litografia della via sacra coi Santi Luoghi di Gerusalemme, e poi vi si legge il seguente periodo:

« Li suddetti Luoghi Santi per li nostri gravi peccati si trovano in potere dei Turchi, sono però custo-

diti e mantenuti dai religiosi minori osservanti del P. S. Francesco e colle elemosine ed i legati che si raccolgono dai cristiani per pagare ai Turchi gli esorbitanti tributi, ai quali mancando, detti Luoghi Santi diverrebbero loro moschee, e li poveri religiosi sarebbero bastonati, carcerati, feriti ed uccisi. Si mantengono in Terra Santa colla suddetta elemosina circa 300 religiosi divisi in 25 conventi. »

E più sotto ancora si legge questa raccomandazione:

« Si esortino li Fedeli, e si ricordino nei loro testamenti lasciare qualche legato pel mantenimento delli detti Ss. Luoghi, per essere fatti partecipi dai sommi pontefici in vita e dopo morte di circa 86 mila messe ogni anno con la liberazione delle anime del purgatorio. »

Lasciate che io vi legga ancora i due penultimi periodi riferibili a coloro che comprano la figliolanza, la quale infine non costa molto; credo non più di sessanta centesimi:

« Si esorti ogni fedele cristiano dell'uno e dell'altro sesso a pigliarsi ed ascrivere a questa santa figliolanza e portarla addosso per ottenere dal sangue preziosissimo di N. S. G. C. quei beni spirituali che in virtù della presente si concedono.

« E ponendo viva fede in Dio *potre be rendersi vellevole a salvezza dei fulmini, tremuoti, saette ed altri divini castighi.* » (*Interruzioni e risa*)

Come si dispensano queste bolle, e da chi si dispensano?

Queste bolle di Terra Santa non sono amministrate direttamente dal Governo come quelle della Crociata, ma ben vero da tre commissari, i quali devono appartenere all'ordine dei minori osservanti.

Il decreto che organizzava in Sicilia l'opera di Terra Santa porta la data del 21 maggio 1852, e dichiara che l'istituzione aveva per oggetto di raccogliere elemosine per sovvenire i padri che stanno a custodia dei luoghi santi in Gerusalemme. Vedete se sia possibile e conciliabile l'esistenza di cotesto traffico colla soppressione degli ordini monastici!

Oltre ai tre commissari minori osservanti ci sono i missionari scelti fra i padri osservanti, e tutti portano in petto una coccarda collo stemma ufficiale del regno. Cotesti missionari poi con un crocifisso in mano, e scuotendo una campana, girano per le vie della città acclamando il popolo che riuniscono in piazza. Allora sopra un panca si levano su, predicano spropositi inauditi, promettendo miracoli, assoluzioni, indulgenze, e narrando le più strane leggende di portentosi effetti della figliolanza. Così fanatizzano la gente volgare, invitandola a comperare per pochi soldi quella stampa preziosa, di cui lì per lì si fa mercato nella piazza medesima. (*Movimenti a destra*)

Oltre allo spaccio delle carte di figliolanza, si autorizza la questua giornaliera così detta della casset-

tina nei giorni festivi in città, ed in campagna nei tempi di raccolte, e queste si danno a *strasatto*.

Però quanto ho detto per l'opera di Terra Santa in Sicilia vale per le provincie napoletane, ove si esercita tuttavia lo stesso traffico. E qui devo necessariamente parlare del Ministero dell'interno, il quale non avrebbe dovuto permettere che si continuassero cotesti scandali. Forse l'onorevole Cadorna non conosce gli antecedenti; ma deve sapere che sino dal 1863 fu riferito al Governo che il prodotto delle questue e bolle di Terra Santa serviva per alimentare il brigantaggio e la cospirazione di Roma.

Il Ministero domandò spiegazioni a tutti i prefetti per sapere se realmente ciò fosse vero; ci fu qualche prefetto che rispose *pur troppo esser vero*, e soggiunse *non permetterebbe la questua e la vendita delle bolle in parola*. È doloroso il dirlo, fu risposto dal Governo, ciò non ostante, che si permettesse e si autorizzasse la questua e lo spaccio delle carte di figliuolanza per l'opera di Terra Santa. Nel 1867 fu domandato al ministro dell'interno per sapere se dovevasi tuttavia permettere la questua per l'opera di Terra Santa, e sul principio del Ministero Gualterio si dette risposta comunicando l'anzidetta lettera circolare del 1864, per cui fu ripetuto che, quantunque ci fossero sospetti che il danaro servisse per la reazione e per il brigantaggio, non si dovesse impedire tuttavia la vendita delle bolle, e la questua di Terra Santa.

Lascio alla considerazione di tutti i miei colleghi, i quali non sentono meno di me in fatto di principii liberali ed anticlericali, il giudicare se i fatti che ho rivelato possano tollerarsi in un secolo di civiltà e sotto l'impero della nostra legislazione.

Signori, le bolle della crociata, le bolle di Terra Santa, come si fanno esistere dopo la legge del 7 luglio 1866 e molto più dopo quella del 15 agosto 1867? Fin dal 1866 sono stato a trovare i ministri per sapere cosa ne pensassero, e fui meravigliato nello apprendere che nessuno dei ministri conosceva l'esistenza di quel mercato d'indulgenze nel territorio italiano. Non lo sapeva l'onorevole Scialoja, non lo sapeva il suo collega l'onorevole Borgatti, non lo sapevano i capi-divisione, non lo sapeva nessuno; tutti si scandalizzavano, tutti si meravigliavano come ciò potesse avvenire.

Sul principio era disposto il Ministero ad abolire le bolle d'ogni specie, ma in seguito si cambiò l'indirizzo politico, si consultò una sezione del Consiglio di Stato, nella quale per coincidenza figurava tra gli altri membri il consigliere Tonello, e fu dato avviso che la legge del 7 luglio 1866 non riguardava l'istituzione di Terra Santa, considerandola come opera pia ecclesiastica.

Sopravvenuta intanto la legge del 15 agosto 1867, la quale abolisce in generale tutte le istituzioni pie di scopo ecclesiastico di qualunque natura e sotto

qualunque titolo, ogni ragione di dubitare è venuta meno.

Questa questione io credo che l'onorevole De Filippo, a cui ho fatto speciale eccitamento, l'abbia largamente studiata: ed egli, che appartiene a quella scuola che ritrae i suoi principii dal Giannone, non vorrà certamente privarsi dell'onore ch'io gli auguro, di metter fine a questi scandali, sopprimendo cotesto mercato d'indulgenze per conto del Governo.

Io me lo auguro nel suo interesse, me lo auguro nell'interesse del paese, e spero che le spiegazioni ch'ei vorrà dare siano tali da far sicura la Camera sulle intenzioni del Ministero in quanto che sia disposto a completare rigorosamente l'esecuzione delle leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867.

Altre spiegazioni io richiedo per tranquillare il paese sopra alcune voci che qui e lì si ripetono da qualche giorno, e per queste mi rivolgo all'onorevole ministro delle finanze. Vuolsi che il Ministero abbia in animo di fare operazioni in blocco sui beni ecclesiastici, sospendendo l'esecuzione della legge che ne ordina la vendita a piccoli lotti, e che sarebbe di poi revocata. Se questo non fosse vero, avrei dato all'onorevole ministro delle finanze l'opportunità di smentire sinistre voci e tranquillare il paese. (Bravo! Bene! a sinistra)

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. La Camera ha dalle labbra medesime del deputato Cancellieri udito come la prima parte del suo discorso fosse in certa guisa estranea all'interpellanza da lui mossa sull'esecuzione della legge per la soppressione delle corporazioni religiose. Quindi vede la Camera che io non posso seguirlo su questa prima parte del suo discorso, e mi limito esclusivamente a quella che costituisce l'oggetto della sua interpellanza. Mostrerò innanzitutto, con dati statistici, la diligenza, l'alacrità, la giustizia con cui l'amministrazione, dalla legge incaricata dell'esecuzione della soppressione delle corporazioni religiose, ha proceduto; e quando io le abbia messo innanzi dei dati statistici, vedrà la Camera che in menò di due anni l'amministrazione ha fatto, lo dico coscienza, al di là del suo dovere.

Quale era veramente l'indirizzo da prendersi? Intendo parlare di quello circa l'esecuzione della legge di soppressione, non essendo questione d'indirizzo politico.

Bisognava primamente prendere possesso di tutti i beni appartenenti alle sopresse corporazioni religiose; bisognava far sgomberare i conventi dagli ex-frati; bisognava assegnar loro le pensioni, quindi concedere ai municipi quegli edifizii che domandavano, e da ultimo dar loro quella parte della rendita che la legge assegna ai comuni, e, segnatamente, ai comuni di Sicilia.

Ecco ora i dati statistici del lavoro fatto. Le pensioni assegnate ai monaci furono 45,757; sono tutte liquidate, ed importano la somma di 14,817,868 39. I

sussidi concessi agl'inservienti furono nel numero di 4647, che importarono la somma di 348,500. Occorsero dei maggiori assegni per infermità. La Camera rammenta che nell'articolo 4 di quella legge è detto che, quando uno dei pensionati si trova assolutamente inabile a qualunque specie di occupazione, può ottenere il *maximum* della pensione. A questi pensionati finora sono stati assegnati 953 *maximum* di pensione, che importano la cifra di lire 145,418.

A questo proposito debbo purgare l'amministrazione da una grave accusa che in una delle precedenti tornate le muoveva l'onorevole Abignenti, tacciandola di fiscalità e di eccessivo rigore nell'accettazione di quei documenti che le si presentano per giustificare l'estremo voluto dalla legge d'un'infermità incurabile.

Debbo fare osservare che l'amministrazione è meno rigorosa, meno severa di quello che sia il Consiglio di reclutamento militare, sebbene nella legge di reclutamento si contempra esplicitamente il caso, nel quale un individuo non sia capace d'un'applicazione proficua, mentre nella legge di cui si tratta, non v'è la parola *proficua*. Se si esaminano i documenti che l'amministrazione richiede perchè possa farsi luogo a questo *maximum* dell'assegnamento, si vedrà che, anzichè essere rigorosa, essa è nella perfetta giustizia.

E poi, io prego di notare che vi hanno dei casi in cui l'assegnare il *maximum* non è piccola cosa. Quando si verificano gli estremi voluti dalla legge, il maggiore assegnamento a coloro che hanno una pensione di sole lire 96, ascende nientemeno che alla somma di lire 400.

Ora, per passare da lire 96 a lire 400 bisogna che il fatto sia ben giustificato: quindi non è a dolersi se l'amministrazione del fondo del culto procede a rilento e coi dovuti riguardi per concedere questi maggiori assegnamenti.

L'amministrazione medesima ha provveduto anche all'esecuzione dell'articolo 5 della legge, dove è detto che le religiose, le quali volessero liquidata la pensione sulla dotè da esse recata alla casa religiosa, lo possono benissimo, come possono pure ottenerla quelle che avessero fatta una professione monastica anche dopo il 1864. Ed a questo l'amministrazione ha provveduto, restituendo le doti nel numero di 173 pel valore di lire 431,543, e concedendo gli assegni vitalizi liquidati sulle doti nel numero di 145, ed importanti la somma di lire 105,619.

In quanto ai fabbricati di conventi le domande fatte dai municipi per la loro cessione a causa di utilità pubblica o di beneficenza, ascendono a 2523, e nello spazio minore di due anni l'amministrazione ha ceduto ai municipi 1711 locali di conventi.

Per le altre domande, come la Camera comprende di leggieri, dandosi occasione di litigi, sia per riversibilità, sia per altri oneri che possono esserci su questi conventi, l'amministrazione non può accusarsi di negligenza, se non ha ancora provveduto a che avvenga

questa cessione, la quale non sarà del resto di molto ritardata.

Ora io credo che, quando un'amministrazione in materia così intricata, in tanta trasformazione di sistemi e di cose, e nella liquidazione di tutti gli interessi che ne possono sorgere in queste circostanze, ha fatto tanto lavoro, io credo, ripeto, che non si possa dire che queste leggi non siano state eseguite.

È vero che qualche cosa rimane a farsi; ma non è che siavi stato mancanza di diligenza, non è che sia stata volontaria l'inesecuzione di qualche parte della legge.

Così si è parlato delle corporazioni soppresse in Lombardia. Ebbene, è vero che finora nelle provincie lombarde la legge non è stata eseguita; ma bisognava che l'onorevole Cancellieri avesse guardato un poco la questione più addentro, ed avesse veduto quali erano le difficoltà che ne avevano ritardato l'esecuzione.

Tutti rammentiamo l'articolo 16 del trattato di Zurigo, col quale si concede alle corporazioni possidenti in Lombardia la facoltà di disporre dei beni mobili ed immobili che ad esse appartenevano, qualora o la legge sarda avesse avuta esecuzione in quelle provincie, od il Governo avesse promulgata un'altra legge di soppressione.

Io capisco benissimo che la legge che noi abbiamo fatta deve avere piena esecuzione anche in Lombardia; ma bisognava innanzi tutto guardare quale era l'efficacia di quest'articolo 16 del trattato di Zurigo per l'esecuzione della legge relativamente agli ordini possidenti. Io avrei compreso facilmente che, per quanto riguardava l'esecuzione della legge rispetto agli ordini mendicanti, bastava prendere possesso dei conventi, fare sgomberare da questi i monaci mendicanti, assegnare loro le pensioni, e tutto era finito; il Governo avrebbe avuto una grande spesa a sopportare, ma la legge sarebbe stata eseguita: ma la difficoltà veniva precisamente quanto agli ordini possidenti contemplati dall'articolo 16 di detto trattato.

CANCELLIERI. Domando la parola.

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. Rammenta la Camera che, quando gli onorevoli Cortese e Sella presentarono un progetto di legge su questo proposito, proposero un articolo il quale contemplava precisamente questo caso. L'articolo era del tenore seguente:

« Alle corporazioni esistenti in Lombardia, alle quali sia applicabile la disposizione del trattato di Zurigo, sarà concesso il termine di due anni per disporre dei loro beni, che non fossero vincolati a speciale destinazione. »

MUSSI. Domando la parola.

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. « Gli individui componenti le dette corporazioni non avranno diritto alla pensione concessa da questa legge. »

Ora, la Camera non ignora che questo progetto di legge non fu approvato, non venne neppure in discus-

sione. Venne la legge del 1866 la quale, a questo proposito, è assolutamente silenziosa.

Il Governo allora interrogò il Consiglio di Stato, il quale con suo avviso dichiarò doversi eseguire nelle provincie lombarde la legge di soppressione, salvo il disposto dell'articolo 16 del trattato di Zurigo.

Erano le cose in questo stato, quando si discusse la legge del 15 agosto 1867, ed allora, volendosi in certa guisa provvedere alla lacuna che vi era nella legge del 1866, fu dalla Camera approvato l'articolo 18 il quale suona così: « Sui beni delle sopprese corporazioni religiose di Lombardia si riscuoterà la tassa straordinaria del 30 per cento in quattro rate annuali, nei modi e col procedimento relativo alle contribuzioni fondiarie. »

Io mi rammento che l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri d'allora, quando si discuteva questa legge nel Senato, mentre riteneva che la medesima doveva avere la sua esecuzione in Lombardia, riteneva pure che l'articolo 18 doveva essere applicato.

Quando gli onorevoli Macchi e Cancellieri mi fecero l'onore d'interpellarmi su questo proposito, cominciai dal prendere notizia dello stato delle cose e le ho trovate precisamente identiche a quelle che ho avuto testè l'onore di riferire alla Camera.

Allora pensai di nominare una Commissione per trovar modo che la legge fosse eseguita, rispettando naturalmente i trattati internazionali, poichè il trattato di Zurigo è anche in relazione col trattato di Vienna, e questa Commissione mi ha presentato il suo lavoro dandomi dei suggerimenti affinchè potesse, anche per questa parte, applicarsi la legge in Lombardia.

Certamente occorre provvedere a che questa legge venga eseguita anche in Lombardia, ed ho già dato a quest'effetto qualche disposizione. Mi permetterà però la Camera che io non entri adesso nei particolari dei provvedimenti a cui intendo di ricorrere.

Ma, non dubiti la Camera che il Governo procurerà nel miglior modo che la legge sia rispettata ed eseguita, evitando quegli ostacoli che possono sorgere dagli impegni presi col trattato di Zurigo.

Io credo che, dopo aver fatta questa dichiarazione, e dopo aver date queste spiegazioni l'onorevole Cancellieri e, più di lui la Camera, vorranno dichiararsi soddisfatti.

Dovrei ora seguire l'ordine delle domande fatte dall'onorevole Cancellieri, ma mi permetta la Camera che io anzitutto parli di quella che in certa guisa ha suscitato in tutti una dolorosa impressione.

Bisogna ch'io metta nella sua vera luce la questione e che dichiaro come stanno le cose, perchè, a parlare francamente, se le cose stessero come l'onorevole Cancellieri ha sostenuto e ha dichiarato, per verità sarebbe qualche cosa di incomportabile.

Signori, la questua si fa, e si fa col permesso del

Governo; ma, e da chi? ed in quali circostanze? Bisogna rammentarselo: io non voglio andare molto per le lunghe, ma chi non sa che sino dal XII secolo, quando san Francesco d'Assisi andò in Gerusalemme...
(*Si ride a sinistra*)

Ma non ridano; bisogna sapere le cose come stanno, e le son pur note in tutto il mondo civile. Si è sino d'allora stabilita un'opera che non è nè monastica nè laicale, ma è un'opera ecclesiastica universale, che ha per iscopo la custodia dei Luoghi Santi, la civilizzazione di quei luoghi e l'erezione di case, ospizi ed ospedali per le colonie europee, e per tutti i pellegrini i quali vanno a visitare Gerusalemme. Quest'opera, signori, è stata protetta e sostenuta da tutte le nazioni civili, dal Belgio, dalla Francia, dalla Spagna e dall'Austria, persino dall'America, e naturalmente fu protetta anche dall'Italia.

In Francia voi trovate che si soccorre quest'opera nel modo seguente: i parroci sono quelli che raccolgono la questua, essi dipendono dall'arcivescovo di Parigi, il quale dipende poi dal commissario generale dell'opera.

In Ispagna, in Austria sono i commissari della custodia che vanno da Gerusalemme a farvi da collettori, ed il Governo, non solo non si oppone, ma agevola quest'operazione, poichè ben sa che si tratta d'uno scopo tutt'affatto civile.

Presso di noi, nel Piemonte e nel Lombardo-Veneto, è vero che il Governo non s'è mai ingerito in questa faccenda, ma ha sempre sostenuto e permesso la colletta per la Terra Santa. In Toscana v'era lo stesso permesso. Solo nel 1860 si volle che quest'amministrazione fosse data all'Economato, ma l'anno scorso gli fu tolta. I sovrani di Napoli andarono più in là. L'onorevole Cancellieri deve rammentarsi che ai tempi di Roberto d'Angiò quel re non solo coadiuvò questa istituzione, ma ne fu il patrono, e che quella Corte fu sempre larga di sussidi e di favori a questa opera.

È vero che all'epoca di Carlo III, al tempo di Tanucci, quest'opera, che era tutta civile, perdette diversi favori; ma col decreto del 1801 li riacquistò.

L'onorevole Cancellieri dovrebbe rammentare che nel 1816 fu essa ricostituita. E che cosa si fece? Si diffalcarono 2000 scudi, i quali si davano a beneficio dei poveri, ed il resto, per mezzo del commissario di Terra Santa, si mandava in Gerusalemme, dove era la sede di questa istituzione. Dirò di più, che tanto è vero che questa istituzione era ritenuta come un'opera tutta civile, che essa non dipendeva punto dal ministro dei culti, ma da quello dell'interno. Solamente nel 1861 si è creduto che avesse dovuto dipendere dal ministro dei culti.

Se sono così le cose (come risulterà anche meglio da quello che dirò in prosieguo), io credo che non ci sia molto a dolersi che il Governo non impedisca la questua.

In Sicilia, ai tempi del Borbone, si cercò dai minori osservanti di metter mano su questo cespite, ma l'onorevole Cancellieri dovrebbe rammentarsi che i frati incaricati di questa questua non hanno mai appartenuto a nessun ordine, non sono nè francescani nè minori osservanti, sono vestiti come francescani, ma non appartengono a quell'ordine, anzi ci sono diverse disposizioni legislative della Sicilia, colle quali viene a sanzionarsi precisamente questo fatto, cioè che, quando i minori osservanti volevano far dipendere da loro i frati, i quali facevano cotesta questua, furono assolutamente rigettate le loro pretese.

Questo basta per dimostrare che l'opera di Terra Santa non poteva confondersi con gli altri stabilimenti ecclesiastici esistenti nello Stato. Ciò non ostante, quando fu pubblicata la legge del 7 luglio 1866, si cercò se la medesima non fosse stata soppressa; e come il Ministero in tutte le gravi questioni suol sentire l'avviso del Consiglio di Stato, ad esso si è pure ricorso in questa emergenza.

E qui mi permetta l'onorevole Cancellieri che io lo dica, non so se sia stata (e mi perdoni anche quest'espressione), non so se sia stata conveniente la frecciata che egli ha voluto lanciare ad un uomo illustre, che ora è pure senatore: debbo credere che disperasse di trovare altri argomenti, quando facevasi stranamente ad affermare che, per essere uno dei consiglieri di Stato andato a Roma per incarico del Governo, quel nobile ed autorevole Consesso avesse presa una deliberazione la quale probabilmente non sarebbe stata altrimenti nelle sue idee...

CANCELLIERI. Non ho voluto dir questo.

Una voce a destra. Ma l'ha detto!

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Permetta che io gli dica che il Consiglio di Stato, al quale il mio collega dell'interno ed io abbiamo avuto l'onore di appartenere, è troppo altamente locato, sente troppo altamente di sè, perchè possano arrivare infino ad esso le sue poco misurate e poco convenienti parole. Io prego l'onorevole Cancellieri di leggere tutto l'avviso del Consiglio di Stato per vedere con qual profondo ragionamento, con quale forza di logica, per quali incontrastabili motivi egli è venuto nell'avviso che ha manifestato.

Io non darò alla Camera lettura dell'intero parere per non trattenerla troppo lungamente. Mi permetto però di citarne le conclusioni a proposito specialmente del dubbio se potesse essere permessa la questua, e se l'elemosina di Terra Santa fosse e dovesse intendersi soppressa colla legge del 6 luglio.

Ecco come conchiude il Consiglio di Stato.

Per questi motivi avvisa:

« 1° Che l'opera pia di Terra Santa è un ente morale distinto dall'ordine francescano, e che continua ad esistere anche dopo la soppressione di quello;

« 2° Che l'opera predetta è un ente morale estero,

costituito per fini religiosi e civili, che possiede beni immobili nel regno d'Italia, e vi esercita la questua;

« 3° Che si debbono rispettare come proprietà di un ente morale, il quale, per la sua natura, non potè essere colpito dalla legge di soppressione, le case di ospizio e quant'altro l'opera pia possiede nello Stato;

« 4° Che nè la congregazione francescana, nè il convento del luogo ove è l'ospizio, nè tampoco il demanio, possono pretendere i detti beni in natura o convertiti in rendita pubblica; mentre debbono rilasciarsi, sull'esibizione dei titoli legali di dominio, ai legittimi rappresentanti della sacra custodia di Gerusalemme;

« 5° Che non possa nè debba impedirsi nello Stato la raccolta delle elemosine di Terra Santa, la quale sarà fatta da chi predicherà in luogo dei francescani, oggi soppressi, sotto la vigilanza dei vescovi e delle altre autorità ecclesiastiche. »

Dopo ciò il Governo naturalmente si tenne autorizzato a permettere la questua; e quindi, salvo che ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza impediscano che abbia luogo, doveva acconsentire che si facesse.

Ecco perchè venne anche nella necessità di dover dare una specie di patente, la quale ha per oggetto di limitare questa questua, e d'impedire che, sotto colore di questua, nulla si faccia contro lo Stato, o non la si eseguisca per fini particolari. Cotesta patente ogni anno si rinnova, appunto perchè il Governo abbia intera libertà di azione.

Darò termine a quanto ho fin qui esposto sulla presente questione colla lettura di una nota dal precedente ministro degli affari esteri mandata al ministro di grazia e giustizia e dei culti all'occasione che il padre Buselli, temendo della soppressione di quest'opera di Terra Santa, venne in Italia e andò a reclamare presso il ministro degli affari esteri, il quale ebbe talmente a convincersi della necessità di mantenere il nostro concorso a quest'opera, che credette di doverla raccomandare al ministro dei culti colla seguente nota:

« Il padre Remigio Buselli segretario generale di Terra Santa si è rivolto allo scrivente per ottenere buoni uffici presso codesto dicastero, affinchè i beni e le rendite che quei padri possiedono nel regno d'Italia non sieno compresi nella legge relativa all'incameramento de' beni ecclesiastici appartenenti al clero regolare ed irregolare del regno.

« Lo scrivente aderisce tanto più di buon grado alla domanda del Buselli, che i beni e le rendite in discorso servono a mantenere l'influenza italiana in Oriente, perchè quei monaci insegnano la lingua italiana, le arti e l'agricoltura in molte scuole che hanno in Egitto, in Palestina e nella Siria, danno l'ospitalità ai viaggiatori nei luoghi dove non sonovi locande, hanno cura degli ammalati, e somministrano gratuitamente i ri-

medi, e mantengono così l'influenza italiana in Oriente, malgrado gli sforzi che si fanno per indebolirla.

« Le corrispondenze degli agenti diplomatici e consolari del Re in Turchia rendono testimonianza del bene operato dai religiosi di Terra Santa, e vivamente raccomandano che l'Italia non si privi del loro concorso in paesi dove essi sono un elemento d'inciviltamento ed un potente mezzo per tutelarvi gli interessi italiani.

« Noterà infine lo scrivente che, quantunque quei beni siano in Italia, le corporazioni religiose che ne percepiscono le rendite per compiere le opere di beneficenza ed istruzione a cui si dedicano in Oriente non risiedono in Italia, dove han solo qualche amministratore per la riscossione e l'invio delle rendite in Oriente, e formano un corpo separato e straniero.

« Lo scrivente si pregia quindi di raccomandare all'onorevole signor ministro di grazia e giustizia una istanza appoggiata a ragioni di giustizia e di politica convenienza. »

Dopo tutto questo io non credo di dover altro aggiungere riguardo alla questione di Terra Santa.

Ora parlerò delle bolle per la crociata.

Io ignoro tutto quanto ha detto l'onorevole Cancellieri a proposito di coteste bolle che si stampano in Sicilia per opera dell'arcivescovo di Palermo. Quello di cui io posso assicurare la Camera è questo: nell'isola di Sicilia, come nelle provincie continentali dell'ex-regno di Napoli, fin dalla metà del secolo scorso c'era una così detta *bolla per le crociate*, la quale si concedeva a coloro che desideravano di mangiar dei latticini nella quaresima; e l'utile che si ricavava dalla vendita di questa bolla serviva, come si diceva allora, per far guerra agl'infedeli ed ai corsari.

Accadde in Sicilia che il Governo se ne immischiò, e questo perchè allestì una flotta precisamente per cacciare i corsari. Procedettero così le cose per molti anni. Il continuare a far pagare le bolle per lo scopo di mantenere una flotta era un anacronismo. Allora, nel 1856, fra la Santa Sede ed il regno di Napoli fu fatto un concordato e fu stabilito che queste bolle di crociati continuassero a vendersi a coloro che ne facevano dimanda, ed il frutto di esse andasse anche a beneficio del Governo, il quale poi lo impiegava in opere di beneficenza. Però fu iscritta nel bilancio dello Stato questa somma, e quando il Governo italiano succedette a quello borbonico, trovò questa cifra e la stanziò nei bilanci, e la Camera per molti anni potè vedere questa cifra sul bilancio del Ministero delle finanze. Il ministro dei culti naturalmente rivendicò a sè questo diritto e disse che, trattandosi di una somma che veniva da cause religiose, ne spettava a lui l'amministrazione.

Il ministro delle finanze comprese le ragioni della domanda, e concesse al ministro dei culti l'ammontare

di questa rendita, la cui amministrazione venne nel 1866 affidata all'economista generale di Palermo, con incarico di convertirne i proventi in usi di beneficenza e in sussidi ai poveri.

E come si procede in questo?

I sindaci dei comuni sono incaricati di esigere le somme che si ritraggono dalla vendita di queste bolle, e, detratte le spese, i sindaci mano mano le versano all'economato generale, il quale se ne serve per gli usi più avanti menzionati. E, per esempio, nel bilancio del 1867 sono portate a questo titolo niente meno che 86 mila lire, le quali sono state tutte distribuite a favore dei poveri.

Questo è il vero stato delle cose.

A Napoli c'era lo stesso uso; ma quivi è stato abolito. E quale ne è stata la conseguenza? È stata che quella gente, la quale spendeva per quelle bolle, e credeva averne bisogno, e questa credenza, sia pur falsa, sia un pregiudizio, sia tutto quello che si voglia, non si distrugge con un articolo di legge, o con una disposizione governativa, ora non ispende più questo denaro, o, meglio, lo versa direttamente in mano ai preti, ed i poveri ne sentono il danno, e i preti se ne giovano.

Se l'onorevole Cancellieri vuole che sia abolito il sistema di versare questi proventi nelle casse dell'economato, io sono perfettamente d'accordo; ma dichiaro innanzi tutto che questo denaro, in tale caso, invece di averlo i poveri, l'avranno i frati; anzi io credo che ne avranno di più, perchè coloro che sono abituati, per scrupoli religiosi, a non mangiare i latticini di quaresima, se non pagano questa bolla, per averne l'autorizzazione, non faranno più capo all'economato, ma ai frati ed ai preti.

E chechè ne dica l'onorevole Cancellieri, allora, invece d'averne un beneficio, un sussidio per i suoi patrioti, che sono Siciliani, l'avrà per i preti. Ripeto, se la Camera crede che l'uso vigente debba essere abolito, il Governo del Re lo abolirà, ma le conseguenze saranno più gravi del male che si deplorò; tanto più, o signori, che gli ordini i più severi furono dati per togliere ed impedire tutto quello che prima sapeva di superstizione e di teatrale, di modo che le bolle di cui ha dato lettura l'onorevole Cancellieri rappresentano un passato che più non esiste.

Signori, io avrei creduto che l'onorevole Cancellieri, accennando a quella parte della legge che egli afferma non eseguita, per non essersi ancora preso possesso dei beni e dei conventi, non avrebbe nominato l'abazia di Montecassino. Posso assicurare la Camera che un senso di dolorosa sorpresa mi ha colpito, ed assicuro innanzi tutto l'onorevole Cancellieri che io ho votato, e non me ne dolgo, contro la soppressione di Montecassino; però la legge mi ha dato torto, e la legge sarà eseguita, ma bisogna che lo sia con quei tempe-

ramenti, con quei riguardi che tutto il mondo deve alla memorie gloriose di quel gran monumento, che conserva le più belle, le più nobili nostre tradizioni.

Ma che dunque? Noi Italiani dobbiamo forse preoccuparci delle nostre glorie passate, meno che non se ne preoccupino gli stranieri? Io spero che l'Italia, che voi tutti, o signori, non siate dell'avviso dell'onorevole Cancellieri, il quale vorrebbe tutto vedere demolito, anche Montecassino. Ma, lo ripeto, è necessario che la legge sia eseguita, e posso assicurare la Camera che a quest'ora ha già avuta la sua esecuzione, perchè a quest'ora la presa di possesso dei beni di Montecassino può dirsi un fatto compiuto.

Però c'erano due cose a fare, due gravi quistioni a risolvere. La prima, ciascuno lo comprende, bisognava trovar modo a che quella grande istituzione, non solo fosse conservata, ma avesse modo di progredire e di continuare nella illustrazione e pubblicazione dei documenti storici dell'archivio e della biblioteca. Epperò furono incaricati provvisoriamente i medesimi ex-monaci, nella qualità di custodi, alla conservazione di tutti gli oggetti letterarii esistenti nella soppressa badia, salvo a provvedere anche per l'avvenire.

C'è una seconda questione. La Camera sa che l'abazia di Montecassino conteneva anche una specie di diocesi. L'abate di Montecassino aveva una quasi giurisdizione episcopale, di modo che, abolito il convento, qualche cosa resta da fare. Ci sono in quella diocesi 85 parrocchie rimaste senza capo. Bisognava provvedere a questa deficienza, bisognava vedere se veramente quest'abazia *nullius*, una volta soppressa, abbia o non abbia conservato l'abate quella giurisdizione episcopale, sia anche non piena, che prima avea, perchè, tolto il convento, si fosse potuta cambiare in vescovado. Ed io, per verità, non mi sono creduto in grado di risolvere immediatamente siffatta questione. Anche su di essa ci fu un avviso del Consiglio di Stato. Pertanto, d'accordo col mio collega dell'Istruzione pubblica, ho pensato di nominare una Commissione composta nella massima parte d'uomini appartenenti ai due rami del Parlamento, perchè dia il suo avviso su l'uno e l'altro punto a cui ho avuto l'onore di accennare.

Stimo che questa Commissione abbia già cominciati i suoi lavori, e quando avrò ricevuto l'avviso della medesima, il Consiglio dei ministri proccaccerà che quest'affare sia compiutamente definito. Ma intanto, voglio anche dirlo una volta, quella parte della legge che poteva mandarsi ad esecuzione, senza inconvenienti e senza urtare nelle gravi questioni cui la condizione medesima della cosa dava luogo, quella parte, dico, è stata eseguita.

L'onorevole Cancellieri mi parlava di non so quale convento di Fara Sabina. Egli diceva che in Fara Sabina c'è un convento di benedettini cassinensi, il quale è rimasto come se la legge per esso non fosse mai esi-

stita, e che dei beni di quel convento seguitano ad essere possessori ed amministratori i monaci.

Rispondo che in Fara Sabina non esistono che tre conventi di cappuccine, di clarisse e di minori osservanti. Fino dal 1860, quando emanò il decreto della Commissione straordinaria dell'Umbria, fu preso possesso dei beni e fu liquidata la pensione alle clarisse ed alle cappuccine, le quali, se sono rimaste nei conventi, vi sono rimaste senza violare alcuna disposizione legislativa.

L'articolo 6 della legge 1866, come l'onorevole Cancellieri m'insegna, dispone che le monache, quando non si trovano in numero minore di sei, possono rimanere e far vita comune nel convento. Ora, siccome quelle monache si trovavano in questa condizione, non si poteva impedire che vi rimanessero.

Riguardo ai minori osservanti non solo è stato sgombrato il convento, ma è stato affittato al municipio di Fara che, presentatosi all'incanto, ne rimase deliberatario. Ecco qual è a questo riguardo lo stato delle cose in Fara Sabina. Se poi l'onorevole Cancellieri ha voluto parlare non di Fara Sabina, ma di Farna, che è un altro paese dove effettivamente c'era un convento di benedettini cassinesi, posso assicurarlo che anche di questo convento fu preso pieno possesso, furono liquidate le pensioni a' monaci e devoluti i beni. E per questa devoluzione sono ancora pendenti giudizi promossi dal procuratore generale dell'ordine dei benedettini esistente in Roma.

L'uno di questi giudizi si agita innanzi al tribunale di Rieti, l'altro innanzi al tribunale di Torino. Pretende il procuratore generale di Roma che i beni di cui si è preso possesso gli appartengano. Tale essendo lo stato delle cose, è chiaro che in Fara Sabina ed in Farna la legge è stata ancora eseguita.

Ora parlerò dei barnabiti di Bologna.

Posso assicurare la Camera che fin dal 12 dicembre 1866 cominciò la presa di possesso di questo convento: però vi era annesso al medesimo un convitto, ed i beni del convento e del convitto erano siffattamente immedesimati da non potersi scernere quali appartenessero all'uno e quali all'altro. Quindi, provvisoriamente, finchè questa cerna non fosse fatta, furono i religiosi del convento medesimo, alcuni dei quali erano e sono professori nel convitto, incaricati di continuare nell'amministrazione.

Intanto è accaduto che il municipio di Bologna ha domandato per sè i locali e le rendite precisamente per stabilire un convitto; ed ora vi è questione fra l'amministrazione del fondo del culto, la quale non vuol cedere che le rendite, ed il municipio di Bologna, il quale vorrebbe i beni in natura. Questa vertenza sarà terminata quanto prima, e vedrà allora l'onorevole Cancellieri, che anche per questa parte l'amministrazione ha reso omaggio alla legge, la quale consente che i municipi per ragione d'istruzione pubblica do-

mandino, e possa loro essere concesso non solo gli edifici, ma anche le rendite.

Passo ora a parlare del collegio dei Cinesi della Badia della Cava de' Tirreni e del convento di Montevergine, a cui accennò l'onorevole Abignenti l'altro giorno.

Quanto al primo la cosa avvenne in questo modo. Quando si andò a prendere possesso di questo collegio, il ministro della pubblica istruzione osservò che esso non andava soggetto alla soppressione, poichè è un collegio composto di allievi stranieri, ed egli divisava di farne un nucleo per creare un grande stabilimento per lo studio delle lingue orientali. Fu spedita una Commissione, alla quale si diede l'incarico di esaminare esattamente se per le condizioni di quel collegio dei Cinesi si poteva ritenere che esso non andasse soggetto alla legge di soppressione: e quella Commissione con lungo e motivato rapporto dichiarò che quel collegio non dovesse subire la sorte di tutti gli altri per la condizione eccezionale in cui si trovava.

Mandato questo rapporto all'amministrazione del fondo del culto, il Consiglio dell'amministrazione, tenuto conto precisamente delle ragioni le quali erano state addotte da quella Commissione, credette che non fosse il caso che quel collegio avesse ad essere soppresso; quindi lo cedeva al Ministero della pubblica istruzione, il quale naturalmente provvederà a che il disegno di elevarlo ad una specie di collegio di studi di lingue orientali possa avere la sua piena esecuzione.

In quanto al convento della Cava, debbo rammentare alla Camera che il decreto luogotenenziale del 1861 escludeva dalla soppressione questo convento. E quindi dal 1861 fino al 1866, come era naturale, le cose rimasero nello stesso piede in cui erano. Venuta la legge del 1866, l'amministrazione ha preso possesso di quel convento come dei beni, ed ha liquidate le pensioni; solo ha lasciati tre o quattro individui per la custodia dei monumenti, che, secondo la legge, il ministro della pubblica istruzione ha l'obbligo di tutelare, ed il ministro di grazia e giustizia ha l'obbligo di concedere. Ma il convento è pienamente sgombro dai frati; solo due o tre rimangono per l'uffiziatura della chiesa, che altrimenti dovrebbe essere chiusa.

Quanto al convento di Montevergine, esso non fu escluso dal decreto luogotenenziale del 1861, e quindi fin d'allora se ne prese possesso, e fu sgombrato dai frati. Poscia si venne a sapere cosa che dapprima s'ignorava, cioè che vi era un ospizio alle falde di quel monte, e si è andato a pescare anche quest'ospizio, e se ne prese possesso; il demanio se ne è impadronito; se non che anche là si sono dovuti lasciare due o tre individui alla custodia del santuario.

Dunque la legge, anche per questi tre conventi, è stata pienamente eseguita.

Se mai non rispondessi a tutto quello che l'onore-

vole Cancellieri mi ha domandato, lo pregherei di rammentarmelo.

Ora vengo alle suore della carità; ma bisogna intenderci: in riguardo a queste suore, spesso si confondono le suore della carità colle figlie della carità.

Le suore della carità sono quelle che seguono le regole date colla bolla di Leone XI, e sono state sopresse; sonovi le figlie della carità le quali seguono le regole di San Vincenzo de' Paoli, e vogliono essere trattate diversamente.

Bisogna andar guardinghi e vedere se si tratta di conventi nei quali vi è un'ingerenza vescovile od una erezione canonica; allora vi è soppressione; ma quando si ha un istituto tutto laicale (e noi sappiamo che ve ne sono molti di questi conventi i quali servono a stabilimenti di opere pie), voi non avete diritto di applicare la legge di soppressione.

Vi erano poi le *Cannozziane*, le quali erano così chiamate, perchè la sua fondatrice era la marchesa Cannozzi; ma siccome vi era una bolla la quale aveva eretto questo convento, così questo istituto è stato soppresso.

Ma per il resto è un lavoro alquanto lungo, che la amministrazione del fondo del culto sta facendo per vedere quale sia veramente il caso nel quale la soppressione debba essere eseguita, e ripeto alla Camera, che l'amministrazione in questa, come in tutte quante le altre parti del suo ufficio, usa la massima diligenza ed alacrità.

Credo di aver risposto a tutti gli appunti dell'onorevole Cancellieri... Ah! mi rimane a rispondere riguardo ai comuni della Sicilia che avevo dimenticati.

Dirò che l'amministrazione del culto avrebbe avuto il massimo interesse di pagare il quarto ai comuni di Sicilia che ne hanno il diritto in forza della legge; ma credo aver già ricordato, in una delle precedenti tornate, che, se per effetto della legge del 1866 questa liquidazione patrimoniale dei beni delle corporazioni sopresse era facile, secondo il disposto della legge precedente, perchè bisognava che avesse avuto tanta rendita iscritta sul Gran Libro per quante volte la spesa accertata è sottoposta alla tassa di manomorta, altrettanto si rese difficile dopo la legge del 15 agosto 1867, perchè da una parte si è messa a carico del fondo del culto una tassa straordinaria del 30 per cento che le toglie quattro milioni, e dall'altra parte le si concessero tutti quei censi, decime, livelli, prestazioni od altro, che quella legge le dava in rendita liquidata in capitale od in natura.

E questo ebbe per conseguenza che il demanio, a cui dalla legge medesima è data facoltà di liquidare queste decime e questi censi, non ha dato niente ancora all'amministrazione del fondo del culto, dimodochè il fondo del culto non ha potuto ancora liquidare quale sia il patrimonio di cui si deve dare la quarta parte ai comuni, e quali siano i beni che sono in cia-

scun comune per poter dar loro la rispettiva tangente.

Imperocchè, signori, non bisogna dare alla cieca, bisogna dividere il patrimonio in ragione dei beni, e poi liquidare per le quote afferenti a ciaschedun comune.

La Camera sa ancora che colla legge del 10 agosto 1862 fu stabilita in Sicilia una speciale Commissione per la concessione in enfiteusi de' beni ecclesiastici e demaniali.

Ora, che cosa accadde? Accadde che, mentre per la tassa di manomorta voi trovate che un fondo può valere 10 lire, quando si espone all'incanto, quando questo fondo è censito, voi trovate che, invece di valere 10, vale 50, vale 100. Ora, se voi dovete liquidare, dovete sapere effettivamente quanto vale questo fondo.

Ciò non ostante, l'amministrazione del fondo del culto, volendo fare qualche cosa perchè i comuni di Sicilia comincino a sperimentare i benefici effetti di questa legge per quanto riguarda questo punto, ha stanziato nel bilancio, che ha dovuto sottoporre al Consiglio di vigilanza dalla legge medesima stabilito, e composto di tre deputati e tre senatori, ha stanziato, dico, 100,000 lire come acconto da pagarsi a quei comuni, i quali si trovino veramente nella condizione di averne maggiormente bisogno, per investirli in opere di beneficenza e per la pubblica istruzione.

Io credo che, dopo quanto ho avuto l'onore d'espone alla Camera, non si possa tacciare di negligenza l'amministrazione, di riluttanza o di poco buon volere nel dare piena esecuzione alla legge. Si può essere contrari ad una legge prima che venga votata dal Parlamento, ma una volta che la legge è fatta essa dev'essere eseguita.

Conchiuderò dicendo che, se coteste leggi di soppressione non possono qualificarsi nel modo che, a grandissimo torto, le qualificava l'onorevole D'Ondes-Reggio, non voglio neppure dirle odiose, poichè erano indispensabili, poichè sono giuste: certo non possono chiamarsi leggi benevole e benefattrici pei frati.

Bisogna quindi cercare di temperarne, per quanto è possibile, il rigore, ma tenendo invulnerate ed intatte le loro disposizioni; poichè altrimenti, o signori, sarei costretto a dire ciò che altri oratori dissero in latino in una delle precedenti tornate, cioè che il diritto assoluto, la giustizia troppo severa, può talvolta costituire un'ingiuria, un danno immeritato.

CADORNA, ministro per l'interno. Soggiungerò una sola parola intorno ad una cosa che può riguardarmi particolarmente.

L'onorevole Cancellieri ha indicato, fra gli altri fatti, anche quello che nella provincia d'Arezzo, ed in qualche altra che ora non rammento, dei monaci di vari

ordini abbiano avuto facoltà espressa dalle autorità politiche e locali di esercitare la questua.

La Camera non si aspetterà che io sia in questo momento in grado di rispondere intorno a questi fatti particolari; assumerò informazioni, in base alle quali mi riservo di rispondere.

L'onorevole Cancellieri poi ha fatto anche delle allegazioni che mi sarebbero personali; ma mi permetta la Camera di dichiarare senza vanto che non sento il bisogno di giustificarmi. (Benissimo! *a destra*)

MACCHI. Signori, io sono troppo compreso del dovere che incombe al Parlamento di provvedere colla massima sollecitudine all'ordinamento finanziario ed economico del paese, perchè non senta la convenienza di abbreviare, più che per me si possa, la discussione che venne suscitata dall'interpellanza che ebbi l'onore di fare col mio amico Cancellieri, quantunque sia impossibile disconoscere che l'argomento di cui si tratta ha una grande importanza morale e sociale. Per questo mi limiterò a dire una sola parola intorno allo stato delle corporazioni religiose in Lombardia, lasciando che gli altri miei amici, se credono, rispondano al ministro guardasigilli intorno alle diverse materie da lui trattate, e soprattutto intorno all'argomento delle bolle e delle questue, che egli volle giustificare, per propagare la fede in casa altrui, mentre abbiamo tanto bisogno di propagare la scienza in casa nostra. (Bene! *a sinistra*)

Ciò detto, veniamo alla questione delle corporazioni religiose in Lombardia. Voi avete inteso, o signori, come, ad onta della legge la quale abolisce le corporazioni religiose in tutto lo Stato, in Lombardia esse sopravvivano. Si è invocato la prescrizione dell'articolo 16 del trattato di Zurigo.

Io potrei dire anzitutto che il trattato di Zurigo deve considerarsi come perento, e per molte ragioni. Oramai si può dire, me lo permetta il signor ministro degli affari esteri, che di quel trattato di Zurigo non rimane in vigore alcun articolo, mentre tutto ciò che si era ordinato in esso, tutto è caduto per forza degli eventi posteriori; in forza cioè della rivoluzione italiana del 1859 e 1860, ed in forza della guerra combattuta nel 1866. E si potrebbe dire che il trattato di Zurigo non è più in vigore, eziandio perchè mancano i contraenti.

Il trattato di Zurigo fu concluso tra la Francia, la Sardegna e l'Austria.

Ebbene la Sardegna, in verità, io non so dove potremo diplomaticamente e politicamente andarla a cercare. E quanto all'Austria, da quando sancì il trattato di Zurigo al giorno d'oggi, ebbe a fare tali modificazioni nel suo ordinamento politico che, in verità, io credo di non far atto temerario asserendo che al giorno d'oggi l'Austria sarebbe ben lontana dal costringerci a codesto trattato.

Ad ogni modo, il trattato di Zurigo c'è: e voi altri dite che vi è di impedimento all'applicazione della legge di soppressione delle corporazioni religiose anche in Lombardia.

Ma, forse che il trattato di Zurigo impone alla Lombardia l'istituzione monastica? Tutt'altro. Il trattato di Zurigo lascia che le corporazioni religiose, sopresse dovunque per legge dello Stato, siano sopresse anche là. Solo prescrive che si lasci facoltà alle corporazioni suddette di disporre dei loro beni mobili ed immobili.

A questo punto vedete, signori, come la questione si riduca soltanto ad un affare di danaro; e il Parlamento, il quale stamattina, per considerazioni meramente personali, non ha esitato a mostrarsi pronto a fare gravi sacrifici di pecunia, mi pare che non potrebbe essere restio a far altri sacrifici, se pur ne fosse il caso, in omaggio di un grande principio. Imperocchè, come oggi avete votata una legge per dare dei sussidi pecuniari a gente che, a senso mio, non vi aveva diritto, ritengo che non vorrete ricusarvi di stanziare la somma necessaria perchè, ad onta del trattato di Zurigo, si provveda all'immediata applicazione della legge di soppressione delle corporazioni religiose in Lombardia, come è di nostro dovere. Con ciò otterreste un trionfo di principii, e l'adempimento completo di una legge da voi tanto ardentemente invocata.

Nè credo che il sacrificio pecuniario sarebbe di molto momento. Ed aggiungo che l'abolizione delle corporazioni religiose in Lombardia, posso dirlo colla massima asseveranza, è ansiosamente e lungamente invocata da molti dei frati stessi, che ora si trovano in condizioni ambigue, e proprio incomportabili.

Ciò detto, per provare quanto sia necessario il prendere un provvedimento sollecito a questo riguardo, vorrei leggere la nota delle monache che vi sono soltanto nella città di Milano, che è una delle più colte d'Italia, e forse quella che prima ebbe il beneficio ed il vanto di far senza delle corporazioni religiose. Strano a dirsi: quasi a confermare l'antica sentenza che i primi sono gli ultimi, quella città ha ora il dolore di vedersi ultima a godere il beneficio della legge nostra del 1866. Sappiate dunque che in Milano vi sono *figlie della carità canossiane*, vi sono delle *salesiane*, vi sono *agostiniane*, vi sono *orsoline*, di *San Carlo*, ed inoltre *orsoline marcelline*, vi sono monache, insomma, d'ogni specie, comprese le *figlie di carità di San Vincenzo de' Paoli*; cioè l'associazione di quei paolotti di cui, a titolo di brevità, mi astengo di tessere le gesta, tanto più che sono note a tutto il mondo.

A questo riguardo, poichè il ministro guardasigilli ebbe l'accorgimento di dare esplicite assicurazioni alla Camera che egli provvederà colla massima sollecitudine perchè un tanto inconveniente, un tanto sconcio abbia a cessare il più presto possibile, io mi asterrò dal dargli ulteriori eccitamenti in proposito. Solo

perchè l'opera sua possa essere avvalorata dal concorso nostro, mi permetterò di sottoporre al voto della Camera un ordine del giorno così concepito:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni che il Governo continuerà a far opera perchè la legge di soppressione delle corporazioni religiose venga al più presto applicata anche alle provincie lombarde, e passa all'ordine del giorno. »

Ho promesso di esser breve e mantengo la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Civinini ha facoltà di parlare.

CIVININI. Debbo domandare perdono alla Camera di un peccato, che forse ella non ha conosciuto a prima vista, ma che io sento il dovere di confessarle. Ho domandato la parola per un moto d'impazienza; e se l'avessi meglio considerato, non l'avrei secondato.

Ora me ne duole; tanto più che, dopo l'eloquente discorso dell'onorevole guardasigilli, poco mi resta a dire.

Ho domandato la parola, quando ho sentito l'onorevole Cancellieri che pareva temere una immensa rovina per le nostre fortune pubbliche e private, perchè ancora trovassi in Montecassino una piccola famiglia non più di frati, ma di uomini vestiti mezzo da frati e mezzo da preti. Dico che ho sentito un movimento d'impazienza, che non mi è stato punto ispirato da sentimenti di carità e di rispetto per la santità che possano avere acquistato o i presenti abitatori di Montecassino, o i loro predecessori. È stato un moto involontario di sdegno che io provo, lo confesso, tutte le volte, ed è troppo spesso, che io sento in questa Camera e veggio da tutte le parti, mi sia lecito dirlo, una specie di furore di distruzione contro tutto ciò che ci ricorda le nostre più nobili tradizioni, le nostre più gloriose memorie. Ciascuno ha le sue debolezze ed i suoi pregiudizi. Sia lecito a me, cittadino e rappresentante della nazione, dell'Italia nuova, dell'Italia dopo il 1860, di amare un po' anche l'Italia vecchia. Montecassino, per me, non è un luogo di preghiere, nè m'importa che lo costruissero, lo difendessero e lo arricchissero i duchi longobardi di Benevento, per andarci a piangere le loro peccata. Io non ci andrò certo per questo; ma ci andrò riverente per ricercare gli avanzi di gloriose memorie nazionali, e per studiarvi la nostra storia; e non c'incontrerò certamente nè uomini devoti, nè fanatici, nè amatori degli ordini religiosi, ma c'incontrerò gli uomini più illustri della dotta e protestante Germania, della dotta e protestante Inghilterra.

Non è molto, signori, poichè il caso m'induce a ricordarlo, non è molto che un uomo già vecchio e cadente montava a stento su per l'erta di Montecassino; e si volgeva al padre Tosti, o al Tosti, se non vi piace chiamarlo padre, che tanto vale lo stesso, che per una tolleranza che l'onorevole Cancellieri certo riproverà, ma che io lodo, dirige ancora quell'istituto. Il padre

Tosti, in altri tempi avrebbe potuto fargli una splendida accoglienza, la quale, mercè di questa legge che io ho votata, e che certo non biasimo, non era più in condizione di fare; ma gli fece le oneste e cortesi accoglienze che un uomo dotto fa ad un peregrino per amore di scienza.

Sapete, o signori, chi era quel peregrino che, non meno devoto degli antichi Romani sfidava le fatiche dell'aspro viaggio? Uno dei più illustri editori tedeschi, il quale era partito apposta dal suo paese per andare a riscontrare un'antica pergamena dei tempi longobardi. (*Mormorio a sinistra*)

Signori, se voi aveste detto a costest'uomo che noi non potevamo più mostrargli quelle antiche e preziose reliquie che il mondo ci invidia, perchè la sicurezza dello Stato ci costrinse a distruggere l'antico istituto di Montecassino, certo quel valentuomo ci avrebbe riso in faccia; e ci avrebbe detto che noi abbiamo ben poca stima della solidità delle nostre istituzioni, abbiamo ben poca stima dell'affetto e della fiducia che hanno pel nuovo stato i popoli italiani, poichè temiamo che un vecchio monastero e pochi monaci tutti intenti agli studi possano distruggere l'opera della nostra rivoluzione.

Quando ho domandato la parola, aveva anche un altro pensiero. Diceva a me stesso: come mai l'onorevole Cancellieri non sa che c'è pure in Italia un altro istituto monastico famoso pei letterati e gli eruditi? O come mai non ha invitato l'onorevole guardasigilli a distruggere anche quello, e a scagliare su quello pure i suoi fulmini? Ebbene io glielo rivelerò.

Ci sono altri frati in Italia, ci sono gli Armeni di Venezia, i padri Mechitaristi. Ma forse l'onorevole Cancellieri sapeva che eglino sono sudditi turchi; e che la barbarie musulmana li difende contro la nostra civiltà.

Crede forse l'onorevole Cancellieri che, specialmente nel fatto di Montecassino, noi dobbiamo considerare quegli istituti come abbiamo considerato tutti gli altri monasteri?

Se egli crede così, io non sono d'accordo con lui. Sono stato lietissimo che l'onorevole guardasigilli abbia detto che la legge sarà osservata, perchè nulla più può piacere ad ognuno di noi che sentire il Governo promettere di far osservare le leggi che noi abbiamo votate. Ma al tempo stesso mi ha rassicurato il sentire che egli studia un temperamento, perchè quell'istituto non soffra danno, e continui a giovare agli studi, non dell'Italia soltanto, ma di tutto il mondo civile.

Così avessimo fatto per altri simili istituti! Così avessimo serbato ordine e moderazione nel sopprimerli, e nell'impadronirci dei loro beni! Così avessimo meno proceduto con furia per distruggerli, senza curarci nè dell'arte nè delle grandi memorie, che quivi si conservano. Ora non piangeremmo i manoscritti, i codici, gli oggetti d'arte miseramente dispersi, e dei quali è

già piena l'Europa. E per maggior rimprovero della nostra poca prudenza, coloro stessi che li hanno venduti, che sono gli stessi frati, ci accusano ora sui loro giornali, dicendo che noi abbiamo rubato e venduto agli stranieri i tesori di cui gli ordini religiosi erano stati per secoli custodi gelosi. L'accusa è mendace, almeno per quanto spetta direttamente al Governo; ma noi demmo luogo all'accusa, poichè lasciammo che si procedesse al modo dei soldati di Cromwell, i quali almeno compierono una grande riforma; ma gli storici inglesi moderni non li lodano certo dei monumenti distrutti, dei quadri e dei libri abbruciati. (*Movimenti*)

E mi ha anche fatto senso un'altra cosa che ha detto l'onorevole Cancellieri. Non so se ho inteso esattamente, ma, se la cosa è come intesi, egli ha portato contro di sè un argomento di un valore certo soverchio. Egli ha detto: è accaduto che il municipio di Siracusa (se io erro, mi correggerà) ha ottenuto per concessione del Governo un monastero, l'ha regalato ad una congregazione di monache, e ce le ha stabilite. (*Interruzioni*)

E chi vuol accusare l'onorevole Cancellieri di questo? Se il municipio di Siracusa, usando di un diritto che gli dava la legge (ed al quale l'onorevole guardasigilli, pur esso obbediente alla legge che voleva che i monasteri fossero accordati ai comuni che ne facessero domanda, non poteva opporsi), se dunque il municipio di Siracusa ha ottenuto dal Governo un convento, e ne ha poi voluto disporre a suo modo a favore delle monache, può l'onorevole Cancellieri fare accusa di questo al Governo? Crede egli forse l'onorevole Cancellieri che, così facendo, il municipio di Siracusa abbia dato a quelle monache l'esistenza di corpo morale? Certamente il municipio non ha avuto questa potenza; il municipio di Siracusa avrà quindi messe lì in quella casa le monache, come ci avrebbe messo dei soldati, o altre persone. Ebbene, questo che prova? Prova che al municipio di Siracusa piacciono più le monache che qualunque altra istituzione sociale, o qualunque altro ente, che nasce nella nostra società moderna. E che può farci il Governo? Ma l'onorevole Cancellieri ne accusa il Governo a tanto buon titolo, come quando accusa il Governo, perchè i frati vanno attorno questuando, e trovano chi dia loro danaro. Ma può impedire ciò il Governo? L'onorevole Cancellieri osservava che hanno avuto il permesso dal potere esecutivo; e l'onorevole ministro dell'interno si è riservato su questo a rispondere, e nè io nè lui possiamo contraddirgli, o confermare le sue parole, finchè egli non le abbia pronunciate. Se dunque l'onorevole Cancellieri proverà che ci sia stato un permesso del Governo, allora lì potrebbe cominciare la responsabilità del Governo; ma finchè egli vede un frate che va attorno vestito piuttosto da frate che in altro modo, e vede che egli trova chi gli dà 5 lire o 5 centesimi, in verità se la pigli con coloro che hanno la buona fede

e la speranza di andare in paradiso, e di comprarlo facendo l'elemosina ai frati.

È anche strano, mi permetta ch'io lo dica, è strano e, più che strano, doloroso, per me, che amo la Sicilia, come se fossi siciliano, è profondamente doloroso ciò che egli ha raccontato della bolla della Crociata e di Terra Santa.

Io non entrerò nella profonda questione tanto bene trattata dall'onorevole guardasigilli, intorno all'origine ed alla natura di quelle concessioni. È roba un po' vecchia la bella delle Crociate: risale ai giorni dei Templari e dei Mori in Ispagna, ed è inutile andare tanto indietro. Dirò soltanto che se i fatti fossero come l'onorevole Cancellieri ha affermato, io non so che cosa potrebbe dirsi. Dovrei ricordargli un fatto accaduto a me in un altro paese. Non creda che sia nel mio, mi affretto a dirlo per non suscitare sospetti. Una volta, quando io era ancora giovinetto, trovandomi a Genova, vidi un tale che vendeva non so quali amuleti, mediante i quali, egli diceva, si sarebbe potuto sfuggire anche, essendo condannati a morte, dal capestro del carnefice. Ebbene, il buon popolo genovese gli usò tale cortesia, che egli dovette ringraziare la sua buona fortuna, che accorsero i reali carabinieri a salvarlo.

Io non stabilirò confronti, perchè, mi permetta di dirlo l'onorevole Cancellieri, io non ammetto, non posso ammettere che i fatti stiano esattamente come egli, usando di quella larga libertà che ha l'oratore di dare alle cose che dice il colore che a lui meglio conviene, ha creduto di riferire.

Aggiungerò poche parole sopra un altro fatto, che, affermato dall'onorevole guardasigilli, mi pare abbia mosso a ridere alcuni onorevoli deputati in questa Camera.

Su questo fatto però mi si permetta d'invocare la mia conoscenza personale. Quando l'onorevole guardasigilli, parlando dei frati di non so che ordine (non sono molto intendente di questa materia), disse che essi esercitavano in Oriente un'influenza, la quale è certo utile ai nostri interessi, si è riso. Non difendo quei frati, dichiaro anzi che se l'onorevole guardasigilli trovasse il modo di semplificare la questione, e di non dar più luogo all'onorevole Cancellieri di parlarne, gliene sarei molto obbligato. Ma quando qualche onorevole collega nega fede alle parole del ministro, alle relazioni dei nostri rappresentanti in Oriente, i quali attestano che quelle corporazioni religiose, e particolarmente i Francescani, se ben ricordo il nome, giovano, particolarmente in Oriente, agli interessi italiani, e mantengono viva la lingua nostra che là si perde; io mi permetto di confermare la verità di quei fatti colla mia personale esperienza. Ho vissuto quattro anni in quei paesi, e se v'è alcuno in questa Camera che vi abbia vissuto altrettanto, non mi contraddirà.

Dirò qualche cosa di più: dirò che se la nostra influenza in Oriente si va ogni giorno scemando, per-

dendosi a poco a poco l'autorità che avevamo in quei luoghi, ciò è dovuto in gran parte alla diminuzione dell'influenza che colà esercitavano i nostri frati; mentre essa pur troppo si va ogni dì più acquistando da preti e frati francesi.

Lo ripeto, io non aveva intenzione di fare un discorso. Conchiuderò quindi, pregando la Camera a non voler tenere e Parlamento e paese in un'eterna discussione di frati e di monache. Abbiamo fatto, mi pare, quel più che come legislatori potevamo e volevamo fare: li abbiamo soppressi. Certo non è stato nell'intenzione d'alcuna parte della Camera di ucciderli, anzi tanto abbiamo voluto lasciarli vivere, che abbiamo usato la maggior sollecitudine perchè vivessero il meno male che si potesse. Ora non arrestiamo il cammino del nostro paese, sviandolo in queste discussioni poco meno che ridicole e certo oziose. Se un frate predica in un modo o in un altro, se una monaca prega il suo Dio in una maniera anzichè in un'altra, non ci fermiamo a occuparcene. Abbiamo un poco più di fede, mi si permetta di dirlo, poichè prima di tutto lo dirò a me stesso, abbiamo un poco più di fede nelle idee che rappresentiamo; abbiamo un poco più di fede nel fine che vogliamo raggiungere.

Se questi avanzi dell'antichità che non abbiamo avuto il modo o la volontà di distruggere interamente, c'ingombrano ancora materialmente il terreno, senza avere la forza nè di nuocerli nè di giovargli, non temiamo che possano opporsi al nostro progresso. Sono tre giorni che parliamo di frati e di monache. Il mio onorevole amico Puccioni, che mi sta a fianco, è stato tacciato di *paolotto*, perchè ieri combatteva la legge che era utile ai frati; oggi sarò io accusato probabilmente di retrogrado, perchè pare che difenda i frati. Lo vedete, onorevoli signori, noi perdiamo perfino il criterio del giusto e del vero in queste inette discussioni sopra tale argomento.

Salviamoci; anzichè consumare il tempo e l'ingegno pei frati e per le monache, pensiamo a fare di meglio. Noi abbiamo a creare un mondo nuovo. A che perderci in vane dispute sulle reliquie del vecchio? (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Voci. La chiusura! la chiusura!

CAMBRA-YDIGNY, ministro per le finanze. L'onorevole Cancellieri ha creduto opportuno di invitarmi a fare alla Camera una dichiarazione; dichiarazione che a me veramente non sembrava necessaria, e sono sicuro che anche la Camera è dello stesso parere. Ciò non ostante qualche cosa dirò.

L'onorevole Cancellieri sembra dubitare che con qualche proposta di operazioni già da lungo tempo da me annunziate, anche fin dal principio delle mie esposizioni finanziarie, io tenda a disfare la legge sulla soppressione delle corporazioni religiose.

Io credo opportuno di tranquillizzare interamente

l'onorevole Cancellieri su questo proposito, giacchè io più di tutti sento il bisogno di approfittare a vantaggio delle finanze italiane di quella risorsa che vorrei più grande di quanto pur troppo io credo sarà, ma nella quale spero non ostante di trovare sufficienti elementi per proporre alla Camera misure le quali raggiungano lo scopo desiderato.

Se l'onorevole Cancellieri desidera che oggi io gli spieghi quali possano essere i miei concetti, veramente debbo dichiarargli che sarebbe un po' presto. Naturalmente la Camera deve riconoscere in me il diritto di scegliere il momento in cui io creda opportuno di esporle i miei pensieri in questa materia. Però una cosa potrò dire a maggior soddisfazione dello stesso onorevole Cancellieri.

Il mio pensiero sarebbe veramente di mantenere intatte tutte le risorse dell'asse ecclesiastico, per servirmene, in primo luogo alla soppressione del corso forzoso, ed in secondo luogo, se ne avvanzerà, come spero, a far fronte ai disavanzi che nei primi anni s'incontreranno.

Questa dichiarazione io faccio volontieri; e credo sia anche utile di averla fatta.

Giacchè ho la parola su quest'argomento, aggiungerò come io spero che non andrà gran tempo prima che io possa venire davanti alla Camera a dare spiegazioni più dettagliate e più soddisfacenti. E lo spero tanto più avendo la convinzione che in questa stessa Sessione la Camera abbia, non già a decretare tutti i provvedimenti che sono necessari a sistemare definitivamente la finanza italiana, ma a deliberare le operazioni più importanti e decisive. E voglio insomma nuovamente esprimere la fiducia da me già manifestata alla Camera in altra occasione, che essa, cioè, non vorrà separarsi senza avere deliberate quelle misure che possono riescire ad avviarci irrevocabilmente al restauro delle nostre finanze.

PRESIDENTE. L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

Voci. La chiusura! la chiusura!

MUSSI. Io prego la Camera a non impazientarsi di troppo, imperocchè penso di essere molto breve.

Io non mi permetterò certo, come quei francescani o non francescani che fanno la questua di Terra Santa, di vagolare per tutto il campo di questa veramente estesissima interpellanza. Io non entrerò ad esaminare le questioni che furono sollevate; lascerò che il Consiglio di Stato faccia coi suoi decreti scudo all'istituzione di san Francesco d'Assisi; lascerò che si temperi tutto quello che si vuole temperare per assicurare ai frati quella larghezza di provvedimenti di cui l'onorevole guardasigilli ci ha dato notizie, mentre noi con molta impazienza domandavamo conto delle misure prese per la nostra Lombardia. Non mi farò neppure a ricercare come si devono interpretare le teorie oggi sviluppate con molta perizia ed eloquenza dall'onorevole guardasigilli, quando ci ha spiegato quali erano

le istituzioni dei Borboni, e come egli vada continuandole.

Veramente, dopo le calde dichiarazioni di libera Chiesa in libero Stato ieri professate da un oratore della Maggioranza, ed invocate per stabilire un punto di congiunzione fra l'onorevole Gladstone e l'onorevole Ricasoli, fu con qualche sorpresa che io ho appreso che noi teniamo fermi tutti i diritti di regalia ecclesiastici e tutti i privilegi che gli antichi Stati italiani potevano vantare. Io comprendo benissimo che il Borbone favorisse tutte le istituzioni d'indole ecclesiastica; lo capisco perchè, lombardo, so che sotto l'Austria furono i preti molto accarezzati quando spirava un'aura di cieca reazione, come furono frenate ed osteggiate specialmente le opere di Terra Santa quando prevalevano idee più temperate e progressiste.

Non mi occuperò neppure gran fatto dell'eloquente sermone recitato dall'onorevole Civinini, mio amico personale, non politico. A dire il vero io sono d'accordo con lui quando egli deplora l'opera di demolizione che ha avuto luogo, opera di demolizione che ha nociuto assai al mio paese: pur troppo furono gli amici dell'onorevole Civinini quelli che hanno compiute così deplorabili demolizioni.

Però io credo che, per conservare delle pergamene e dei quadri, dei bravi e dotti secolari come l'onorevole Civinini, saprebbero emulare l'opera certamente benefica di alcuni distinti religiosi (*Si ride*); anzi soggiungerò che in Lombardia il cenacolo di Leonardo da Vinci, miracolo dell'arte moderna, fu da quei frati domenicani concio in guisa da non lasciarcene che poche, quantunque preziose, reliquie. (*Bisbiglio*)

Signori, fu detto che i soldati di Cromwell distruggevano le opere d'arte; l'onorevole Civinini mi permetterà di domandargli come frate Savonarola trattava i quadri, le statue ed i libri di Dante, di Petrarca, di Boccaccio.

CIVININI. Era un barbaro.

MUSSI. Escludo dunque che sia necessario conservare i frati per dar loro la custodia dei monumenti; io sono interamente d'avviso che Montecassino e molti altri monumenti d'arte italiani possono essere affidati ad uomini illustri che onorano e continuano le belle tradizioni della sapienza italiana; io poi non vorrei che l'influenza nostra in Oriente fosse raccomandata tutta a dei frati francescani che parleranno probabilmente assai male di noi.

Io preferirei affidarla a dei buoni navigli, incaricati di attivarvi ricchi scambi ed utili commerci; lo che avverrà se pure vi sarà modo di sostituire all'educazione clericale necessariamente classica, l'educazione professionale, tecnica, agricola, positiva, quella insomma che ha diffuso in altri tempi il nostro nome in Oriente, perchè fu Polo che, a mio avviso, onorò il nome italiano in quelle contrade, non un frate pezzente che spingeva i fanciulli nell'Ungheria a morir di fame, confi-

dando in quel Dio che se provvede ai pesci del mare ed agli uccelli dell'aria, ricusa giustamente di proteggere l'ignavia dei figli dell'uomo.

(*Con calore*) Signori, fra Pietro l'Eremita e Polo, io sto per Polo, libero all'onorevole Civinini di tenere per Pietro l'Eremita! (*ilarità*)

CIVININI. No, no! La prego! (*Risa*)

MUSSI. Io prenderò anche argomento dal suo discorso per dimostrare la giustizia del calore con cui io parlo.

Egli ha detto essersi trovato una volta in Genova e aver visto come il popolo genovese sapesse trattare i ciurmatori; egli quindi giustamente deplora che in Sicilia le ciurmerie possano trovare ancora dello spaccio...

CIVININI. Domando la parola per un fatto personale.

MUSSI. Io nutro per la Sicilia una giusta ammirazione; so quale potenza di genio ci abbia sempre nutrito; domando quindi a me stesso come la terra di Archimede possa essere la terra della superstizione. Io confido che lo sarà per poco, ma ciò avverrà ad un patto, a patto, cioè, che noi, invece di sprezzare i frati e lasciarli, ci occupiamo quattro, dieci, venti giorni, quanto farà d'uopo, per cercare il mezzo di paralizzarne la triste influenza.

E siccome in Lombardia vedo sorgere potenti istituti di istruzione affidata ai frati, io vi domando, io che credo l'ingegno lombardo, se non più tardo, non certo più vivace del siciliano, se non si corre il pericolo che inaugurando la teoria di questa specie di *libera Chiesa*, abbia un dì a toccare a me ed all'onorevole Civinini di essere perseguitati da qualche zoccolotto anche nelle educate vie di Milano! (*ilarità*)

A Milano, signori, città di tolleranza, io ho letto scritto sui muri la lugubre leggenda di morte ai protestanti!

Signori, se il Governo avesse emancipata l'istruzione accordandola alle sole autorità civili, ed educando il popolo ad efficace sapienza, quel grido di morte ai protestanti, che faceva disonore alla mia città, non ne avrebbe deturpate le mura. Sotto il regime della libera Chiesa, questa gramigna doveva crescere; permettetemi dunque di estirparla da quel povero agricoltore che sono, da semplice operaio, non da capo.

Detto ciò, entrerò nella vera cerchia della discussione. (Oh! oh! a destra)

Questi oh, tondi come quello di Giotto, non mi svieranno punto.

Io ho detto che mi circoscriveva all'interpellanza relativa all'esecuzione della legge nella Lombardia; entro quindi rigorosamente nel perimetro della discussione se, dopo avere ribattute alcune osservazioni che furono fatte, vengo a parlare della mia tesi.

È duro, è gravoso per noi Lombardi il sentire sempre invocare il trattato di Zurigo e quello di Vienna; è uggioso per noi, che abbiamo combattuto nel 1848, sentirci sempre a gettare in faccia questo trattatuccio

che ci ha mercanteggiati come un popolo di conquista; e fummo qualche volta trattati da conquistati, poichè furono invocati questi trattati per non ammettere i nostri debiti nel libro del debito pubblico; furono invocati per ritardarci molti provvedimenti di stretta giustizia, come quello dell'esonerazione d'un'imposta speciale gravitante sulla fondiaria; qualche riparazione fu data, ma ebbe il torto di essersi fatta troppo attendere; furono invocati infine per conservare certe misure d'unificazione che hanno unificato l'attivo, ma non il passivo, come mi proverò a dimostrarvi in altra occasione.

Io spero che questi trattati non saranno invocati per conservarci i frati più oltre.

La Lombardia, o signori, può essere l'Ifigenia fra le provincie del regno, può essere la donna forte: dirò, giacchè sono di moda le citazioni dei libri ascetici, che sa fare i conti a sera, e che non crede doverli stringere a mezzogiorno. Ma badate, se per questi trattati ci si volesse affondare nel cuore il pugnale del monachismo, se questa lebbra da cui in altri tempi, e fino agli ultimi anni della servitù straniera, abbiamo saputo difenderci, ci dovesse venir addosso proprio oggi, lasciatemelo dire, sarebbe questo un fatto doloroso e non solo doloroso, ma anche pericoloso.

Signori, se vi è una questione in cui tutti sono d'accordo in Lombardia, democratici ed aristocratici, nobili e plebei, e, per usare il linguaggio dell'onorevole Massari e suoi amici, cavalieri e teste rotonde o canaglia... (*ilarità e movimenti diversi*)

MASSARI G. Io non ho usato questo linguaggio; ella mi cita a casaccio.

MUSSI. La parola di *cavaliere* è sua, io non sono cavaliere. (*ilarità prolungata*)

Dunque in Lombardia i cavalieri e non cavalieri ed anche i commendatori sono, in gran maggioranza, contrari ai frati; e giacchè l'onorevole Massari si è lamentato delle mie parole, gli darò un consiglio: quando sorverranno le giornate estive e molto calde, venga a respirare l'aria dei nostri laghi settentrionali; forse quell'aria molto vivace e rinfrescante potrà scuotere le fibre del suo ingegno molto potente, ma forse oggi un poco terrorizzato dal *metu* religioso; spero allora che la secrezione del pensiero, fatto più libero e perspicace, si francherà dalle maligne influenze che oggi la velano (*ilarità*), ed egli tornerà a Firenze, e consiglierà al potere di rimuovere e di abolire di fatto il monachismo della Lombardia. (*Nuova ilarità*)

Signori, io credo che la sovranità in Italia sia piena, sicchè non si abbiano nè a temere nè ad ubbidire dei nuovi Carlo-Magni, scesi a predare in Italia, nelle regioni transpadane e transalpine, delle nuove marche; dei grassi vassallaggi.

Io sono lieto, e gliene rendo giustizia, sono lieto di aver sentito il guardasigilli, che non si è nascosto fra le pieghe di una disposizione introdotta da un'alta in-

fluenza straniera nel trattato di Zurigo. Egli oggi ha francamente dichiarato di non volerci obbligare a sopportare eternamente il monachismo fra noi. Ne sono lieto perchè, se vi sono dei Carlo-Magni a cui danno pensiero i nuovi atei, i nuovi pagani, questi potranno passare dalle frontiere a combattere contro i seguaci di Arminio, che, se non sono pagani, sono protestanti dotti e liberi pensatori; ma qui in Italia, dove col pretesto della libertà della Chiesa andiamo coltivando con tanta cura il cattolicesimo, quei Carlo-Magni non so che razza di crociata potrebbero intraprendere. Io temo però assai anche delle influenze nazionali, inchinevoli a proteggere il cattolicesimo indirettamente. Quindi ho ragione di temere e di preoccuparmi assai della esecuzione della legge del 1866. Ringrazio dunque il ministro guardasigilli delle buone parole che mi ha dato, e mi permetto solo di ricordargli il motto dei Fiorentini, che dicono essere le parole femmine e i fatti maschi. Giacchè ci ha favorite le femmine, ci accordi il guardasigilli anche i maschi (*Si ride*), dei fatti cioè, concludenti e pronti, dei fatti direi quasi immediati perchè, o signori, vi sono delle malattie le quali, quando penetrano profondamente nell'organismo, riescono di più difficile guarigione: lo ha detto benissimo l'onorevole Civinini. Egli vorrà, spero, ammettere che in quei paesi dove domina la superstizione, questa malattia dello spirito, se il morbo è antico, riesce più difficile a vincersi.

Voi mi scuserete se in quest'argomento io sono un po' materialista, ed ammetto una grande analogia e rispondenza fra le facoltà dello spirito e quelle del corpo. Sì, o signori, io do sempre un gran valore alle leggi che reggono l'organismo, ed accetto ed applico anche ai fenomeni psicologici i principii fisiologici; imperocchè, a dir vero, lo spirito non l'ho mai visto, e il corpo lo vedo tutti i giorni. (*ilarità*)

Io dunque desidero che la malattia non diventi profonda, perchè allora si verificherà quello che ha detto l'onorevole guardasigilli, quando ci ha narrato ch'egli cerca di applicare la legge, ma che trova ad ogni piè sospinto delle difficoltà nello spirito pubblico. Queste difficoltà non le crea lo spirito di superstizione? E questo non crescerà se, invece di combatterlo, lo tollerate?

Ora, se dite: aboliremo, ma sentiremo il Consiglio di Stato prima; incamereremo i beni dei frati, ma per ora ci fermeremo; se date un po' di buone speranze ai deputati, e poi lasciate andare il carro sulla sua via, è naturale che quella tal radice, ch'io voglio estirpare, abbia sempre più a sprofondarsi nel terreno, ed allora sarà pur troppo vero che, anche dopo le sopresse corporazioni religiose, non mancheranno fatalmente i Consigli comunali e i Consigli provinciali, i cui membri saranno cresciuti a quella scuola clericale che io vorrei perciò annientare, che di sotto via e copertamente distruggeranno l'opera del Governo.

Ora, siccome fortunatamente in Lombardia non volgiamo in questa triste condizione, e la superstizione ed il monachismo sono, per così dire, una forma di malattia passeggera e superficiale, io supplico l'onorevole guardasigilli a mantenermi la promessa che ci ha fatto, e di cui lo ringrazio, ed a mantenermela con sollecitudine.

Non scordi per carità la parabola evangelica delle vergini sempre vigilanti. (*ilarità*)

Veda di essere vigilante, faccia soprattutto, e faccia presto. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, chiederò se sia appoggiata.

CANCELLIERI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri, come interpellante, potrà avere facoltà di parlare anche nel caso che la chiusura sia deliberata.

Metto ai voti la chiusura, colla riserva che sia ancora data la parola all'interpellante.

(Fatta prova e controprova, la discussione è chiusa.)

CIVININI. Ho domandato la parola per un fatto personale.

Io non cerco il pretesto per fare un discorso...

PRESIDENTE. Annunci il fatto personale.

CIVININI. L'onorevole mio amico, il deputato Mussi, ha riferito alcune mie parole. Quando io le abbia spiegate, avrò bell'esaurito il fatto personale.

L'onorevole Mussi ha creduto che io avessi detto che mi stupiva che in Sicilia avvenissero certi fatti dall'onorevole Cancellieri narrati. Io ho dichiarato, mi giova il ripeterlo, che mi sono stupito che dall'onorevole Cancellieri, il quale doveva essere molto cauto in ciò che diceva, siano venute quelle narrazioni. Io non mi stupisco del fatto, mi stupisco che egli lo abbia narrato. E non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Prima di rispondere sul soggetto della interpellanza, mi occorre rispondere, per un fatto personale, all'onorevole Civinini, il quale si maravigliava delle rivelazioni che ho fatto su quanto avviene nell'isola, in cui mi ebbi i natali.

Avverta l'onorevole Civinini che, nello scandaloso traffico delle bolle, la plebe che le compra è assai men colpevole del Governo che le vende. In Sicilia, come ovunque, vi ha plebe, e presso qualunque plebe è facile attecchire la superstizione, molto più quando è alimentata dal Governo medesimo, che dovrebbe combatterla.

Gli scandali che ho rivelato possono far dispiacere a chi s'interessa del Governo che li autorizza, non mai a quelle popolazioni di cui l'onorevole Civinini si dichiara molto tenero amico.

Detto ciò, e prima di rispondere all'onorevole ministro guardasigilli, credo opportuno dire una parola

su ciò che hanno detto l'onorevole ministro dell'interno e quello delle finanze.

L'onorevole ministro dell'interno doveva rispondere a quella parte della mia interpellanza che lo riguardava, cioè, al fatto che nelle provincie tutte del continente, e non nelle sole provincie d'Arezzo e di Firenze, i frati e le suore vanno alla questua o per tolleranza, o per esplicito permesso delle autorità politiche. Egli ha detto ignorare le cose da me riferite, riservandosi a rispondere dopo che avrà verificato se i fatti siano, o pur no, come li ho esposti.

Avrei desiderato che si fosse pronunziato un poco di più per dirci se, nella ipotesi che la questua fosse stata realmente autorizzata o tollerata, credesse egli legittimo l'operato de' suoi agenti. Tuttavia dalle riserve ch'egli fece di prenderne conto, in certo modo si può dedurre che l'onorevole signor ministro stenti a credere possibili i fatti da me accennati, e desideri perciò di verificarli per provvedere al bisogno.

Oltre a ciò, l'onorevole ministro doveva darmi risposta intorno agli atti dei municipi, contrari alla legge del 7 luglio 1866. Ed a questo proposito l'onorevole Civinini non sapeva persuadersi quale ingerenza possa avere mai il Governò nel fatto dei comuni che assegnano alle corporazioni religiose i conventi ceduti dal fondo del culto.

Io dissi nel precedente discorso in che starebbe la censura del Governo, e lo ripeto adesso. Siccome le deliberazioni delle rappresentanze comunali sono soggette al visto, questo visto non dovrebbe apporsi quando le deliberazioni riguardano una cessione a qualunque titolo in favore di un ente morale che la legge più non riconosce. In questo caso l'ingerenza governativa è non solamente legittima, ma necessaria. Per far rispettare la legge, nel caso concreto, dovrebbe opporsi all'esecuzione di quelle deliberazioni; e frattanto il Governo tuttavia le tollera non solo, ma le autorizza col visto. Ecco dove sta la responsabilità del Ministero.

Desidero adunque che il signor ministro dell'interno prendesse impegno di verificare i sopra indicati fatti, per vedere se siano veri, e provvedere al bisogno in conformità della legge.

In ultimo, l'onorevole ministro dell'interno non so dove abbia trovato un fatto personale nelle mie parole. Io non ho parlato di lui personalmente, se non che ad onore. Ho detto invero che mi confortava essere ministro dell'interno l'onorevole Cadorna, il quale fu relatore della legge 15 agosto 1867.

Non credo mi si possa far rimprovero mai di allusioni offensive alla persona di chicchessia, e molto meno poi a quelle persone contro le quali combatto nel campo dei principii e delle idee.

Aspetto ancora una risposta dal ministro delle finanze; poichè confesso francamente che dopo le sue dichiarazioni ne so tanto quanto ne sapevo prima. L'onorevole ministro ha detto: io ritengo che i beni

ecclesiastici debbano formare una riserva finanziaria. Questo lo sapevamo.

Ma la mia domanda era di sapere cosa ci fosse di vero nella voce, secondo la quale s'intenderebbe dal Ministero non più vendere a piccoli lotti il patrimonio dell'asse ecclesiastico, ma fare un'operazione in grande, cioè un *fac-simile* di quelle convenzioni che la Camera ha precedentemente rigettate. Era questo che interessava al paese di conoscere, ed il dubbio che prima ci era, mi permetto soggiungere essere ormai più forte, inquantochè con un linguaggio di *sì* e di *no* ha fatto capire l'onorevole Cambay-Digny che ci sono realmente dei progetti d'operazione in massa.

Pare dunque che si voglia uscire dal terreno della legge vigente, e che la si voglia modificare. Del resto, l'onorevole ministro si è trincerato dietro una riserva, dicendo: « ancora non sono al caso di poter esprimere alcuna idea concreta. » Rispettando cotale riserva, aspetteremo il momento in cui il signor ministro delle finanze sia nel caso di manifestare esplicitamente i suoi disegni.

Il signor ministro guardasigilli si meravigliava perchè avessi esordito nell'interpellanza, trattando una questione che a lui sembrava estranea, quella cioè relativa all'indirizzo politico del Gabinetto attuale. Però, senza accorgersene, egli ha dato cotale risposte, che in certo modo confortano il mio precedente apprezzamento relativo all'indirizzo politico.

Egli ha confessato che realmente, in disprezzo della legge del 7 luglio 1866, le corporazioni religiose in Lombardia sussistono ancora; ed ha aggiunto che, dopo l'annuncio della mia interpellanza, studiando la questione, riconobbe ch'io avevo ragione quando dissi, nel 4 febbraio ultimo, che si trovava già la questione legislativamente risolta. (*Segni negativi del signor ministro*) Se così non suonano le sue parole, tale almeno ne risulta il significato. Su questo proposito non occorre altra discussione sino a che non si conoscerà il modo in cui si vorrà dare in Lombardia esecuzione alla legge.

L'onorevole De Filippo intanto ha creduto opportuno cominciare il suo discorso confessando che fu dato l'ordine realmente sotto il Ministero Gualterio per la questua e per la vendita delle bolle di Terra Santa. E per giustificare cotale disposizione, soggiunse che l'opera di Terra Santa nulla ha di comune coi membri delle corporazioni soppresse, appoggiandosi in ciò al parere della sezione del Consiglio di Stato.

Per tutta risposta darò lettura alla Camera dei due primi articoli degli statuti dell'opera di Terra Santa in Sicilia, che sono le istruzioni approvate con regio decreto del 29 maggio 1852:

« Art. 1. L'opera di Terra Santa ha per oggetto di raccogliere le elemosine dei credenti affine di sovvenire i *padri* che stanno a custodia dei Luoghi Santi in Gerusalemme. »

Il fine dell'opera adunque è quello di mantenere i 300 religiosi che dicesi esistere nei 25 conventi di Palestina e di Egitto.

« Art. 2. Essa va in Sicilia amministrata sotto la sorveglianza del reale Governo da *tre padri qualificati dell'ordine dei Minori Osservanti*, che destinansi uno nel Val di Mazzara, altro nel Val Demone, il terzo nel Val di Noto, prescelti tra i più opinati, zelanti ed operosi della rispettiva provincia. »

Come vede la Camera, quest'opera è destinata al mantenimento di frati, ed è amministrata da frati osservanti. Adesso non dirò io quanta autorità possa attribuirsi ad un parere, secondo il quale l'opera di Terra Santa nulla avesse di comune colla istituzione dei frati. Domanderò solo al signor ministro se vi sia per quell'opera altro ordinamento fuori di quello che ho citato del 1852. Rispondo io per lui, che non avviene altro; ed allora come farà il signor ministro ad eseguire quell'ordinamento, una volta che gli amministratori debbono essere i padri osservanti, e dopo che la legge del 1866 ha soppresso tutti gli ordini religiosi? E ammesso pure che l'opera possa qualificarsi come un ente morale autonomo, domanderei a favore di chi resterebbe istituita, dopo che la legge non riconosce più quelle corporazioni, il cui mantenimento era il fine esclusivo dell'opera? Si può ammettere che in Italia si raccolgano somme per mantenere frati italiani all'estero, dopochè non sono più riconosciuti nel regno? Vorremo noi supporre che l'Italia, dopo avere soppresso i frati nel suo territorio, possa interessarsi a mantenere frati nelle colonie, od in altri stabilimenti italiani? Vorremo noi supporre che ai soli frati amministratori o missionari di Terra Santa, ed a quelli che dimorano in Palestina ed altri luoghi santi fosse dato il privilegio di conservare gli ospizi, le rendite che hanno nello Stato, e raccogliere nel territorio dello Stato le elemosine, mentre per nessun sodalizio o semplice congregazione religiosa o ritiro fu fatta eccezione nell'articolo 1 della legge di soppressione?

(Segni d'impazienza a destra.)

Bando ai sofismi: l'istituzione di Terra Santa è assolutamente incompatibile colla legge del 7 luglio 1866, inquantochè il fine di essa, che era il mantenimento di frati, ed il suo ordinamento che affidava l'amministrazione a frati, sono incompatibili colla suddetta legge la quale nello Stato non riconosce più frati e corpi religiosi di qualunque specie ed ovunque si fossero. Se questo poteva dirsi dopo il 7 luglio 1866, che non può dirsi adesso?

La sezione del Consiglio di Stato per non dirla soppressa, considerava l'istituzione di Terra Santa come un'opera pia per fine ecclesiastico. Ebbene, vediamo se dopo la legge del 15 agosto 1867 potesse valere più tale argomento per non dirla soppressa.

Nell'articolo 1, n° 6, della detta legge fu disposto: « non essere più riconosciute come enti morali le isti-

tuzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione e titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto quand'anche non erette in titolo ecclesiastico. »

È troppo evidente che dopo la legge del 15 agosto 1867 non è più riconosciuta nello Stato l'istituzione di Terra Santa, considerandola pure come opera pia per fine ecclesiastico. Ciò che poteva sembrare dubbio in esecuzione della legge del 7 luglio 1866, non è più dubbio dopo quella del 1867.

L'onorevole guardasigilli diceva poi: badate che quest'istituzione serve a conservare l'influenza d'Italia in Oriente. Ma è davvero questo il mezzo di conservare l'influenza italiana in Oriente? Sarebbero quattro frati quelli che dovrebbero portare colà l'influenza nostra? Cerchiamo piuttosto di avere influenza in casa nostra prima di pretendere ad averne in Oriente. E qualora si volesse colà esercitare influenza dovrebbero ricorrere ad altri mezzi, che non sieno quelli dell'oscurantismo monastico. L'Inghilterra estende la sua influenza in Oriente e nelle più remote regioni, e non adopera frati. Del resto, signori del Governo, per qual ragione cotesta influenza volete esercitarla, ritraendone i mezzi dalle contribuzioni di alcune provincie soltanto? Se credete che l'istituzione di Terra Santa possa riuscire utile all'Italia nelle sue relazioni coll'Oriente, abbiate il coraggio di farvi concorrere l'Italia tutta; abbiate il coraggio di trasformarla, estendendola a tutto il regno. Ma credo che l'onorevole guardasigilli non vorrà mai aspirare all'onore, non tanto invidiabile, di estendere a tutta Italia quel fomite di superstizione che si regala ad alcune provincie soltanto.

Per le bolle della Crociata, l'onorevole ministro guardasigilli si è mostrato indifferente; egli ha detto: si sopprimano pure, ma si avverta che viene meno una rendita di cui si giova attualmente per oggetto di beneficenza l'economato di Sicilia.

Rispondendo in questo modo io non posso fargli alcun rimprovero, poichè egli stesso dichiarasi pronto a dare esecuzione alla legge abolitiva. Solamente osservo che siffatte bolle debbono essere abolite, così come quelle di Terrasanta, perchè altrimenti sarebbe una contraddizione. L'abolizione di ogni specie di bolle io la reclamo nell'interesse della civiltà più che per altro, imperocchè con esse si alimenta la superstizione.

Si è detto dall'onorevole Civinini, e prima di lui dall'onorevole guardasigilli, che avessi esagerato; ma io ho letto, e sono qui, i documenti che presento alla Camera. Io non ho esagerato, ho riferito storicamente, anzi ho letto il testo di quelle bolle che si dispensano e si vendono per conto del Governo.

In quanto a Montecassino, l'onorevole ministro guardasigilli ci ha detto di avere già disposto la presa di possesso, ma che nell'esecuzione vuole usare dei ri-guardi.

In quanto a questo mi appello alla lealtà dell'onorevole guardasigilli, che personalmente rispetto molto. Egli deve convenire che nel monastero di Montecassino, sino a che ebbi l'onore di parlarne per la prima volta a lui, la legge non era stata punto eseguita, come se non fosse stata mai pubblicata. (*Segni di assenso del ministro*) A mie sollecitazioni egli si è interessato a riparare gli sconci del passato, egli ha pensato a provvedere all'esecuzione, e per questo ho da lodare anzichè biasimare la di lui condotta.

Però la parola *temperamenti*, che gli è sfuggita nel suo discorso, io non posso accettarla tale quale. Le leggi non sono fatte dal Ministero, epperò non possono subire, nell'esecuzione, alcuna modificazione o restrizione, come suona la parola *temperamenti*. Lì dove ci sono monumenti da conservare, la legge ha provveduto, devolvendoli ai musei delle rispettive provincie.

Ma ciò non vuol dire che, sotto il pretesto della conservazione di monumenti, si lascino i frati nei chiostri. Essi devono andar via tutti quanti, perchè la loro uscita è ordinata perentoriamente dalla legge, e per vedute di ordine politico e morale. E quando l'onorevole Civinini, meravigliato, pareva volesse attribuirmi il vandalismo di voler distruggere con questo mezzo il monumento antico di Montecassino, avrei potuto ripetergli quello che fu risposto nel 1866 a simili argomenti, dedotti allora nella Camera dall'onorevole Massari, il quale ne proponeva l'esenzione dalla legge generale di soppressione.

Lo stesso onorevole Civinini, volgendosi a me, soggiungeva che, se andassi là, non avrei trovato credenti i quali ci vanno per la fede, vi avrei trovato bensì i cultori della scienza e delle arti che vi vanno per visitare i monumenti e per consultare le preziose pergamene ivi conservate.

Ebbene, poichè son provocato a dirlo, rispondo all'onorevole Civinini, che a Montecassino è andata pure la questura nel marzo scorso, ed ha trovato due zuavi pontificii che ha arrestati. Ecco a che servono coteste cittadelle della libertà, ecco a che serve il conservare i frati nei chiostri. Montecassino ospitava due zuavi pontificii: furono arrestati dalla questura, la quale non cercava pergamene, ma cospiratori. (*Rumori a destra*)

In quanto ai conventi di Fara Sabina, l'onorevole guardasigilli doveva studiare un fatto che mi è stato assicurato, quello, cioè, che si ricevono ancora monache in quei monasteri. Che restino le monache sino a che non sieno in numero di sei, questo è troppo giusto, ma che se ne ricevano delle nuove, questo è contrario alla legge. Ed ecco il fatto sul quale desiderava migliori spiegazioni. Lascio all'onorevole Avitabile, il quale ha chiesta all'uopo la parola, la cura di rispondere per ciò che concerne il convento dei Cinesi; io mi soffermerò su ciò che riguarda le Suore di carità.

È stata veramente speciosa la distinzione canonica

e teologica che ci si fa tra le Suore e le Figlie della carità. La legge non parla di Suore o di Figlie di carità; la legge del 7 luglio 1866 dice in generale all'articolo 1: « Non sono riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni o le congregazioni religiose regolari e secolari, i conservatorii, i ritiri i quali importano vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico. »

Ora, vediamo se le figlie, o le suore, o le madri, come vorranno chiamarsi, se queste signore della carità possono dirsi esenti dagli effetti dell'articolo 1 di questa legge.

O suore, o figlie, esse vestono abito monastico, fanno vita comune, fanno voti religiosi, dipendono da superiori ecclesiastici, e se poi aggiungono a questo scopo ecclesiastico l'assistenza agl'infermi e l'insegnamento, questo non toglie che il carattere sostanziale del loro istituto sia quello di una congregazione, regolare o secolare se volete, ma portante vita comune e carattere ecclesiastico.

E poichè per le suore non si nega l'applicabilità della legge di soppressione, domando all'onorevole ministro delle Finanze, al quale incombono le prese di possesso, quali sieno i beni delle Suore di carità di cui siasi preso possesso. Nulla potrà rispondermi, poichè per le stesse Suore di carità la legge non è stata eseguita.

Ciò affermo decisamente e colla certezza di non poter essere contraddetto: tutte le Suore, come le Figlie di carità hanno ancora il possesso dei loro chiostri, hanno ancora il possesso dei loro beni, e mentre che nella statistica della Commissione sulla legge del 1866 erano portate come possidenti la rendita annua di 195,246 lire, questa rendita non figura ancora nel patrimonio del fondo pel culto; come all'incontro nessuna pensione a favore delle medesime è stata liquidata. Insomma la legge non si reputa scritta per cotest'ordine privilegiato.

Respingo ogni futile distinzione, e domando che la legge sia eseguita nella lettera e nello spirito, perchè, quando l'onorevole Ricciardi si muoveva da questi banchi a domandare che si facesse eccezione per le Suore di carità, parlava appunto di quelle suore le quali assistono gl'infermi negli ospedali, e che attendono all'educazione del popolo. Allora la Camera tutta fu quasi unanime nel respingere cotale emendamento dell'onorevole Ricciardi, e dichiarò non voler fare alcuna eccezione. Spettava oggi al Ministero concedere quello che negò la Camera? Ma dicendo Ministero, non sono stato esatto, e mi ricredo.

In verità, or sono due mesi circa, in una discussione relativa agli ospedali militari, in cui si parlava precisamente delle Figlie di carità, sopra una proposta dell'onorevole Farini, l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri lealmente dichiarò che tanto le Figlie quanto le Suore di carità erano realmente colpite dalla legge di soppressione, e che soltanto erano adibite

negli ospedali militari come semplici cittadine e non come corporazione.

In conseguenza tengo ferme le dichiarazioni del presidente del Consiglio, e con più autorità domando: perchè non si è preso possesso dei beni, perchè alle Suore e Figlie di carità non si sono applicate le disposizioni della legge del 7 luglio 1866?

L'onorevole Civinini si doleva perchè si parli tuttavia e sempre di frati. Si cessi, diceva egli, di parlare di coteste questioni; ma, signori, come potrà mai cessarsi dal parlarne; come può il Parlamento italiano dimenticare un momento la questione religiosa nelle sue attinenze colla politica, fino a che abbiamo a Roma un nemico il quale non rifugge da qualunque mezzo morale e materiale per assalirci, un nemico che congiura ogni giorno con tutti i suoi adepti contro di noi? Finchè abbiamo implacabilmente ostile il papa che ci assale con tutte le sue armi, e lecite ed illecite, noi siamo nel dovere di stare sempre in sulla breccia (Bene! *a sinistra*), e di guardare con occhio sospettoso intorno a noi medesimi perchè, mentre noi facciamo le leggi con un indirizzo, al momento dell'esecuzione si cambia l'indirizzo e non si manca poi di ricorrere a sotterfugi per eludere l'effetto delle nostre leggi. (È vero! *a sinistra*)

Osserviamo quello che fa l'Austria: l'Austria in questo momento, appena entrata nelle vie costituzionali, si mette nel cammino dell'emancipazione dietro le nostre orme, e s'incammina a fare quegli stessi atti che abbiamo fatto noi recentemente, ritenendo per Cesare quel che è di Cesare, e lasciando a Dio quello solo che a Dio compete.

È lotta di principio quella che ci divide dalla Roma dei papi. Noi lottiamo per l'unità nazionale e per la libertà; la Chiesa lotta per le restaurazioni degli spodestati e pel Sillabo. Comprendo le tendenze di coloro che volessero assonnarci per farci rinunciare alla meta sospirata del nazionale trionfo; ma per l'opposta ragione il Parlamento non deve un momento chiudere gli occhi, e vigile custode dei diritti della nazione, di fronte alle multiformi insidie clericali, deve continuamente affermarli, perchè sia assicurato il paese del costante rispetto a quei principii liberali che hanno dettato le nostre precedenti deliberazioni. Chi non vede gli sforzi continui del paolottismo, che s'insinua in tutti i modi nelle viscere italiane? Ma contro tali insinuazioni resiste il Parlamento, e resistere deve il Governo, se vuole mostrarsi, quale dovrebbe essere, fedele esecutore delle leggi e della volontà del Parlamento.

Signori, l'interpellanza che ho avuto l'onore di svolgere racchiude la questione la più vitale, quella, cioè, del nostro politico indirizzo. Conchiudo instando perchè sia data completa esecuzione alle famose leggi

che, sopprimendo i corpi monastici, e disammortizzando il patrimonio ecclesiastico, devono considerarsi come i mezzi più efficaci per disarmare il nostro nemico.

Voci. A domani! a domani!

Un deputato. Si voti l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vi sono tre ordini del giorno, e sono ancora da svolgersi.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rimandato a domani.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito dell'interpellanza del deputato Cancellieri intorno all'esecuzione delle leggi 1866 e 1867, relative alla soppressione delle corporazioni religiose;

2° Svolgimento di una proposta del deputato Serra Luigi per un'inchiesta parlamentare sulle condizioni morali ed economiche della Sardegna.

Discussione dei progetti di legge:

3° Proroga del termine stabilito per l'affrancazione delle terre del Tavoliere di Puglia;

4° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;

5° Costituzione del sindacato dei mediatori presso le Camere di commercio;

6° Interpellanza del deputato Mantegazza intorno all'insegnamento superiore in Italia.

Discussione dei progetti di legge:

7° Ordinamento del credito agrario;

8° Esecuzione delle sentenze dei conciliatori;

9° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;

10. Interpellanza del deputato Nisco relativamente alle concessioni di occupazione temporanea della spiaggia di mare dinanzi alla città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari;

11. Interpellanza del deputato Bullo intorno al servizio dell'ufficio dei depositi e prestiti di Firenze.

Discussione dei progetti di legge:

12. Cessione delle terme di Acqui a quel municipio;

13. Cessione alla società d'incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano del fabbricato del Genio;

14. Abrogazione di speciali disposizioni in materia forestale, vigenti negli ex-ducati di Parma e Modena;

15. Disposizioni relative alla caccia.